PIANO DISCIPLINARE

PER LO SPEDAL MAGGIORE DI MILANO, E PE' SUOI ANNESSI.

MILANO MDCCXC.

Presso Gaetano Motta Stampatore al Malcantone.

A SUA ECCELLENZA

GIOVANNI GIUSEPPE

DEL S. R. I.

CONTE DE WILZECK

BARONE DI HULTSCHEIN, E GUTTENLAND ec. ec.

CIAMBERLANO, E CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE

DI STATO

DI S. M. I. R. A.

MINISTRO PLENIPOTENZIARIO

PRESSO IL R. I. GOVERNO DELLA LOMBARDIA AUSTRIACA,

E

SOPRAINTENDENTE GENERALE DELLE II. RR. POSTE.

ECCELLENZA.

L'attiva vigilanza, e premurosa sollecitudine di Vostra Eccellenza pel buon trattamento de' poveri Infermi dello Spedal Maggiore, e de' Luoghi Pii aggregativi, da Lei in tante occasioni soccorsi me-

diante le paterne Sue provvidenze, mi anima a presentare all' Eccellenza Vostra le quì unite Istruzioni, che la Reale Imperial Corte si è degnata di approvare; e, poichè esse sono tendenti appunto ad assicurare agli stessi malati il migliore servizio, mi fa speranza, che la Medesima Eccellenza Vostra possa graziarmi di accoglierle benignamente, riguardando quest' atto come una dimostrazione rispettosa della mia più grande riconoscenza, e venerazione.

Sono con profondissimo ossequio

Di Vostra Eccellenza

Milano li 13. Novembre 1790.

Umilmo̅ Divmo̅ Obblmo̅ Servo

Bartolommeo De Battisti R. Direttore.

NOTA DEGLI ARTICOLI
contenuti in questo Piano.

ARTICOLO I.

Dei Doveri del Direttore.

1. IL Direttore veglierà sull' accurata esecuzione del presente Piano, e di tutto ciò che in seguito il Regio Imperiale Consiglio di Governo sarà per comandare.

2. Abiterà vicino allo Spedale per potersi con maggiore facilità prestare al disimpegno delle proprie incumbenze.

3. Non partirà da Milano senza il permesso di S. E. il Ministro Plenipotenziario, o di chi ne farà le veci.

4. Incumberà al medesimo di fare colla maggiore imparzialità la distribuzione degli ammalati a ciascun Medico ordinario; di assegnarvi un Assistente, e di sostituire a questo un altro, qualunque volta lo crederà opportuno.

5. Farà giornalmente nella Stanza dello Spedale, assegnatagli pel suo uffizio, la residenza di un' ora, o un' ora e mezza, e più ancora, se il buon servizio lo richiederà, per sentire, e provvedere alle occorrenze dei Sacerdoti Visitatori di S. Corona, dell' Ispettore, dei Medici, dei Chirurghi, e di tutti quelli, che vi si presenteranno.

6. Visiterà di frequente secondo il bisogno le Infermerìe dello Spedale anche nel tempo delle visite, e medicazioni, e così pure la residenza de' Medici e Chirurghi di S. Corona, ed i Luoghi pii di S. Catterina alla Ruota, di S. Antonino, e della Senaura. Avrà poi anche l' obbligo di visitare per salto, e senza previo avviso ad alcuno, in compagnia del rispettivo Sacerdote Visitatore, gli ammalati de' diversi Quartieri della Città in modo che dentro l' anno ne sia compito il giro, e possa egli assicurarsi che siano ben assistiti dai Medici e Chirurghi.

7. Sarà suo dovere d' invigilare che i poveri ammalati vengano nella migliore maniera provveduti di spirituale assistenza, e di rendere ogni anno giustizia, mediante un attestato da presentarsi a Monsig. Curato di S. Nazaro, a que' Sacerdoti, i quali avranno a tal effetto con carità e zelo prestata secondo il solito l' opera loro.

8. Ogni volta che troverà necessario di far tenere un Consulto medico, o medico-chirurgico, per qualche difficile malattia, potrà ordinarlo; e que' Medici, o Chirurghi che si saranno determinati a chiamare Consulto per alcuni de' loro ammalati, dovranno farlo avvertire, perchè, volendolo, possa intervenirvi.

9. Si terranno negli ultimi giorni di ciaschedun mese due Sessioni, una co' Medici e Chirurghi dello Spedale, e l' altra con quelli di S. Corona, e ad esse interverrà il Direttore. Si terrà un esatto protocollo di queste ordinarie Sessioni, il quale conterrà i fatti principali, e le corrispondenti riflessioni degl'Individui che interverranno. In tempo di gravi epidemìe, o mali contagiosi si ripeteranno le Sessioni ogni quindici giorni, ed anche prima, se sarà necessario, dando parte al R. Consiglio di Governo, ed al Direttorio medico del risultato delle medesime, allorchè le materie che vi saranno trattate, meritassero particolare attenzione. Ogni sei mesi poi si trasmetteranno al Direttorio medico le liste degli ammalati curati da ciaschedun Medico, e Chirurgo colle rispettive annotazioni, e colle più rimarcabili osservazioni, che si saranno fatte.

10. In caso di straordinario numero di ammalati, per cui non bastassero le persone addette

al loro immediato servizio, provvederà secondo il bisogno, avvertendo l' Amministratore del numero degl' inservienti, che dovrà essere accresciuto, coll' assegno competente ai rispettivi loro impieghi.

11. Farà ogni settimana la nota dei Medici e Chirurghi d' ispezione, e destinerà le persone, che devono assaggiare i cibi, e dare il giornale attestato della loro qualità, acciò possa conoscersi come sono in questa parte trattati gli ammalati.

12. Terrà un libro di condotta, che presenterà a suo tempo al Regio Consigliere Visitatore, ed annualmente verrà inoltrato al R. Consiglio di Governo, su cui noterà tutte le mancanze delle persone addette all' immediato servizio degli ammalati, e le deliberazioni da lui prese ne' singoli casi.

13. Ritirerà di tempo in tempo dalla Spezierìa, ed esaminerà le cedole delle medicine somministrate allo Spedale, e le ricette di S. Corona; e perchè egli abbia un esatto transunto del valore de' medicinali somministrati a ciascheduna Crocera, Quartiere, o altra classe di persone, verrà ingiunto alla Ragionaterìa dello Spedale di addottare il metodo perciò introdotto nello Spedale di Pavia.

14. Esaminerà, e sottoscriverà, prima di passarle

all'Amministrazione, le petizioni delle droghe, e degli altri articoli farmaceutici, che gli verranno presentate dal Maestro Speziale, e dopo d'essersi personalmente assicurato della seguita somministrazione delle medesime nella voluta qualità e quantità, firmerà il confesso di ricevuta, che dal Maestro Speziale verrà rilasciato al rispettivo Venditore.

15. Visiterà spesso la Spezierìa, e procurerà di trovarvisi qualche volta presente, allorchè si prepareranno le Medicine più composte.

16. Sarà sua cura d'invigilare, che la Spezierìa sia provveduta d'un sufficiente numero di abili soggetti; che vi siano durante la notte le necessarie persone di guardia; che la somministrazione de' rimedj sia pronta, specialmente allorchè sulla ricetta si leggerà la parola *Statim*; che s'introduca in ciò il metodo, ch'è già in corso nel suddetto Spedale di Pavia, o altro equivalente per ottenere che passi il minimo tempo possibile fra l'ordinazione delle medicine, e la loro somministrazione agli ammalati; che lo Speziale spedisca soltanto le ricette di que' Medici, e Chirurghi, che sono nell'attuale servizio, amminicolate secondo la pratica in corso, e non di quelli che sono in vacanza; che tali ricette di ciascun Medico e Chirurgo siano tenute dallo Speziale in luogo se-

parato ; che senza suo positivo permesso non vengano somministrate medicine, che non si trovano nella Farmacopea ; e finalmente, che nella Spezierìa vi sia quel buon ordine, e quella pulizìa, che si esige nelle Spezierìe della Città.

17. Avrà particolare attenzione a tutti gli oggetti, che influiscono sulla salute degli ammalati. A tal fine esaminerà di quando in quando il Magazzeno farmaceutico per assicurarsi che sia ben provveduto delle necessarie Droghe ; visiterà più volte il Laboratorio, e gli utensiglj farmaceutici per vedere se siano ben puliti, ed in buono stato ; esaminerà le bilance ed i pesi per assicurarsi che siano esatti, ed i medicinali per giudicare della loro dose, composizione e qualità. Lo stesso farà riguardo agli alimenti col portarsi più volte alla Cucina, ed alla Macelleria per vedere se vi si osservi la necessaria pulizìa ; se le carni siano di buona, o cattiva qualità, e se si tengano a fuoco pel tempo necessario a cuocerle abbastanza. Oltre le persone a ciò destinate, assaggerà Egli stesso di tempo in tempo le minestre, ed i brodi, vegliando perchè non riescano nè troppo grassi, nè troppo leggieri, o in qualunque altra maniera mal preparati. Invigilerà pure che gli erbaggi che si adoperano siano di buona qualità ; che si lavi-

no, e depurino bene dalle loro immondezze, e si usi la necessaria diligenza nel prepararli. Il pane inoltre sarà un oggetto essenziale delle sue ricerche per mettersi al fatto, se esso sia del peso ordinato, ben cotto, e preparato con farina di buona qualità; al qual effetto saranno utili le visite al Magazzeno di concerto coll' Amministratore, per esaminarvi le provvisioni, e per impedire l' introduzione di farine inferiori, o di mala qualità. Gusterà più volte il vino per essere sicuro che non se ne porga agli ammalati d' acido, torbido, svanito, o adulterato col piombo, o simili nocivi ingredienti, facendolo all' occorrenza anche sottoporre all' analisi nella Spezierìa. Sopra tutto il Direttore si assicurerà che i vasi della Cucina di rame siano bene stagnati, e tenuti colla maggior pulitezza; che i cibi non vengano conservati in vasi di rame, o in altri che possano comunicar loro un carattere velenoso, o di nocumento alla salute. Non sarà meno necessario che il Direttore intervenga anch' esso talvolta alla distribuzione de' cibi per vedere, se tutto si somministra nella dovuta quantità, ed a norma delle prescrizioni per ciascun ammalato. Sarà tenuto del pari il Direttore, oltre le generali perlustrazioni, di visitare ogni giorno, ed in ore diverse qualche

Sala dello Spedale per vedere se vi si mantenga il necessario ordine; se le Visite mediche e chirurgiche si facciano nelle ore prescritte; se tutti gli ammalati siano stati sentiti ed assistiti dai Medici e Chirurghi; se la distribuzione de' medicinali sia stata eseguita a norma delle ordinazioni. Anche di notte il Direttore farà qualche volta nell' anno, ed all' improvviso le sue visite nelle Infermerie, per assicurarsi che le Guardie soddisfino al loro dovere, che si presti ai più aggravati la più minuta assistenza, e che ne' casi di estrema urgenza si chiami un Medico, o Chirurgo, affinchè non manchi il necessario ajuto dell' arte a chi ne ha bisogno.

18. Avrà cura il Direttore perchè i cadaveri de' morti nello Spedale prima di essere aperti e sepelliti, vengano deposti pel dovuto tempo nella Stanza a questo fine destinata, bastantemente ventilata, e pulita, e che questa sia visitata mattina e sera da un esperto Chirurgo perchè in caso che osservasse in alcuno ancora qualche segno, o apparenza di vita, metta in esecuzione colla maggior sollecitudine possibile tutti i sussidj dettati dall' arte per le Asfissie, e ne ragguagli il Direttore.

19. Inoltre il Direttore si farà premura d'invigilare, perchè non si ricevano nello Spedale che le persone attaccate da malattie curabili, ed a norma

norma di quanto già è stato prescritto; che le malattie vengano senza una inopportuna e non necessaria dilazione caratterizzate dal Medico e dal Chirurgo curante; che le storie de' mali rimarchevoli siano scritte con esattezza e precisione, e che dopo la morte cagionata da simili malattie, si facciano le sezioni de' cadaveri, e s'aggiungano alle storie i risultati di esse.

20. All' occasione de' nuovi appalti, e contratti, che sarà per fare la Regia Amministrazione dello Spedale, o quella del Pio Istituto di S. Cattarina alla Ruota spetterà al Regio Direttore di dire le sue occorrenze intorno alla qualità dei generi, che si vogliono avere, ed alle condizioni interessanti la Direzione.

21. Esporrà parimenti le sue occorrenze all' Amministrazione, allorchè si tratterà di affittare qualche Casa, Cantina, o Bottega appartenente allo Spedale, e vicina agli ammalati.

22. Terrà col mezzo d' uno scrittore il Protocollo dei Decreti Governativi, delle Lettere dell' Uffizio di Polizia, delle mensuali sessioni, e d' ogn' altro interessante affare.

23. Sottoscriverà le petizioni da presentarsi in seguito al Regio Amministratore, allorchè il bisogno degl' infermi richiederà di ritirare dal

Guardaroba qualche cosa di nuovo, o di cambiarla, e così pure li Mandati per lo Stampatore, Cartajo, artefici di cinti, o d' altri presidj chirurgici, non che le Tabelle settimanali, mensuali, e trimestrali de' salariati a lui subordinati.

24. Sarà sua cura di far avvertire l' Amministratore di S. Cattarina alla Ruota del caso di que' figlj di latte, o di quelli che, avendo i loro genitori ammalati nello Spedale, sono privi d' ogni soccorso, acciò vi vengano ricoverati.

25. Non potrà l' Amministratore ricevere alcuna donna in S. Cattarina alla Ruota come praticante d' Ostetricia, non ostante il solito pagamento mensuale, quando, oltre le condizioni che crederà convenienti, non sia anche fornita d' una licenza del Direttore.

26. Eguale licenza dovranno presentare que' Medici e Chirurghi, i quali bramassero d' istruirsi nella Ostetricia, e nelle malattie de' bambini.

27. Farà di concerto coll' Amministratore trasportare alla Senaura quelli, che diventano pazzi nello Spedale, o che vi vengono portati per ordine del Regio Uffizio di Polizia, o delle Regie Intendenze Politiche sempre che al medesimo consti la loro demenza, e ne venga in seguito reso consapevole il Regio Imperial Consiglio di Governo.

28. In tutti i casi di qualche pazzo nazionale, per cui vi sarà chi paghi la dozzina, dopo verificata la pazzia co' necessarj attestati medici, dovrà farlo ricevere alla Senaura, ed in conformità del giudizio del Medico ordinario, farà dimettere que' pazzi, che vi si credono risanati.

29. Si procurerà ogni bimestre dai rispettivi Medici e Chirurghi dello Spedale ed annessi l' elenco degli Incurabili, e lo presenterà al Regio Imperiale Consiglio, affinchè vengano altrove ricoverati.

30. Sottoporrà altresì agli occhj de' Superiori di concerto coll' Amministratore la nota di que' fanciulli dello Spedale, che guariti delle loro malattie, si trovano capaci di educazione, per l' opportuna provvidenza.

31. Firmerà quelle ricette, che saranno state spedite dai diversi Speziali della Città ai poveri di S. Corona in tempo di notte, e parimente quelle, che lo Speziale non è abilitato a spedire senza la sua sottoscrizione, perchè mancanti di qualche requisito, o contenenti rimedj non compresi nella Farmacopea.

32. Se alcuno de' Medici, o Chirurghi curanti vorrà fare qualche serie di osservazioni per verificare la forza ed efficacia d' alcun nuovo rime-

dio non contenuto nella Farmacopea, o per confermare il vantaggio non ancora abbastanza determinato de' già conosciuti, il Direttore ne seconderà l' istanza con quelle cautele, che crederà necessarie.

33. Provvederà secondo le leggi dell' umanità ai venerei della Provincia di Milano, che non sono assolutamente in istato di pagare la solita somma, ordinando che vengano ricevuti anche gratuitamente, quando siavi luogo nell' ordinario numero de' letti destinati a tale oggetto.

34. Prescriverà tutte le cautele di Polizia medica, l' osservanza delle quali può contribuire al più facile ristabilimento degl' infermi.

35. Avrà la superiore ispezione sul corredo degli stromenti di chirurgia ed anatomia, acciò nulla manchi al bisogno, e siano conservati nel migliore stato da chi n' avrà l' ispezione, facendoli somministrare in tutte le occorrenze relative al servizio degli ammalati, o all' istruzione de' Medici, o de' Chirurghi. Porterà la stessa attenzione sull' apparato elettrico, pel di cui uso si dovranno destinare i Medici, o Chirurghi più versati in questa parte di scienza; sia per trattare quegli ammalati, a' quali può giovare la sua applicazione, secondo le rispettive loro circostanze; sia

per verificarne l'efficacia ancora alquanto problematica, col mezzo di ripetute osservazioni, ed esperienze.

36. Sarà sollecito di vegliare sull'esatta esecuzione di quanto verrà determinato relativamente all'istruzione de' Chirurghi praticanti, e de' giovani Medici, che frequentano lo Spedale.

37. Due volte all'anno terrà in sua presenza l'esame de' giovani Chirurghi praticanti, valendosi per farlo de' Chirurghi primarj dello Spedale, affine d'assicurarsi del loro progresso ed applicazione.

38. Siccome la quantità degli ammalati dello Spedale di Milano, e delle annesse Pie Fondazioni somministra frequenti casi di parti del corpo umano singolarmente viziate, mostruose, e diverse dallo stato naturale degli altri uomini, e che importa molto per la pubblica istruzione medica della gioventù nell' Università di Pavia d'averne una ricca collezione, darà il Direttore le necessarie disposizioni, perchè que' soggetti, che specialmente s'occuperanno delle dissezioni anatomiche, siano anche incaricati di metter in disparte nel conveniente modo le parti suddette, per trasmetterle poi di tempo in tempo ben conservate alla loro destinazione.

Non dovendosi poi fare alcuna dissezione sen-

za preventiva notizia data al Medico, che avrà trattato l' infermo, incumberà a questi il somministrare le circostanze riguardanti la preceduta malattia, e queste insieme co' rispettivi pezzi singolari, come sopra, cavati dal cadavere, saranno trasmessi all' Università col nome, età, e patria del morto; con che diverranno istruttivi agli scolari della Facoltà.

ARTICOLO II.

Dei Registratori, e loro doveri.

1. PEr lo Spedale, e S. Antonino vi sarà un Registratore, ed un Vice-Registratore, de' quali in S. Catterina alla Ruota, ed alla Senaura continueranno a far le veci gli Economi dei medesimi Luoghi Pii, coll' obbligo di presentare ogni settimana al R. Direttore una Tabella esprimente il numero degli accettati, dimessi, morti, e restanti.

2. La Sala di accettazione sarà il luogo destinato per la residenza del Registratore, e Vice-Registratore dello Spedale, ove il Vice-Registratore dovrà la mattina trovarsi mezz' ora prima della medicazione, e restarvi sino alle ore undici; vi ritornerà un' ora dopo mezzo giorno per non dipartirsi sino a tanto, che non avrà disimpegnate le proprie incumbenze, mai però prima di un' ora di notte nell' estate, nè di due in tempo d' inverno.

3. Il Registratore verrà giornalmente la mattina all' ora della visita medica; si fermerà sino ad un' ora dopo mezzo giorno, e vi ritornerà alle ore tre pomeridiane per restarvi come sopra.

4. Il Vice-Registratore metterà a registro tutti gli ammalati che verranno accettati dai Medici, o Chirurghi d' ispezione registrandoli nella maniera seguente. Noterà sulla Bolletta madre, e figlia (lett. A.) il numero progressivo degli ammalati entrati in quel giorno, il nome, e cognome di ciascuno, la crocera, il numero del letto, e la somma del danaro anticipatamente sborsato, se l' ammalato è pagante, o la parola *gratis*, se è venuto colla fede di povertà, lasciando per la più pronta spedizione le altre utili diligenze, che soglionsi fare a tenore del vegliante Sistema, e che si faranno poi con maggior comodo, messo che sarà a letto l' infermo, come si dirà in seguito. Questa bolletta verrà dal medesimo staccata, e per mezzo de' Portantini passata al capo servente della rispettiva Infermerìa.

5. Presentandosi, o venendo portati nella stanza d' accettazione infermi molto aggravati, deboli, deliranti, o moribondi, i quali non possono somministrare le necessarie cognizioni, il Vice-Registratore, assegnata che loro sarà dal Medi-

co

co d' ispezione l' Infermerìa, li farà mettere a letto senza dilazione, procurandosi tali notizie dagli amici, o parenti, che gli avranno accompagnati, e notando in simili casi subito, non solo il nome, e cognome dell' ammalato come sopra, ma ben anche quello del Padre vivo, o morto, la Religione, la Parrocchia, il Paese, l' età, e stato, se nubile, maritato, o vedovo.

6. Il Registratore, il quale dovrà presentare alla Regia Amministrazione una cauzione di scudi duecento, terrà un separato registro degli ammalati solventi, di quelli che hanno una porzione di assegno dalle pie Fondazioni, e dei venerei accettati con Decreto del Regio Direttore, o gratuitamente, o con determinata somma; incasserà il danaro, che dai medesimi verrà sborsato, e lo custodirà unitamente ai detti Decreti per renderne poi conto ogni trimestre.

7. Il medesimo si porterà ogni giorno nelle Crocere degli Uomini per scrivere alla presenza dei capo serventi sulle bollette figlie, che si procurerà dai medesimi capo serventi, e che loro ritornerà finita l' operazione, i panni degli ammalati nuovamente accettati, e tutto ciò che per la maggior prontezza, come si è detto al §. 4., non avrà eseguito il Vice-Registratore nell'atto stesso dell'

accettazione : interrogherà poi specialmente l' ammalato , s' abbia portato seco del denaro, ed in quale somma; se abbia carte di qualche importanza; userà nel descrivere i suddetti panni , od altro che l' ammalato potesse avere , la possibile chiarezza , ed esattezza , aggiungendovi secondo la loro qualità la nota di buono , mediocre , stracciato .

8. Tali Bollette figlie verranno , come si dirà riconsegnate dai capo serventi al Vice-Registratore , il quale , dopo di averne riportato il contenuto sulla Bolletta madre nelle ore più comode di ciascuna giornata , ne farà loro la restituzione , affinchè vengano dai medesimi custodite unitamente ai corrispondenti panni degli ammalati .

9. Il Vice-Registratore terrà la Tabella del numero de' letti disoccupati di ciascuna Infermerìa tanto dello Spedale , quanto della Pia Casa di S. Antonino , secondo le note , che gli verranno date dai capo serventi nel quartiere degli Uomini , e dalla Portinara in quello delle Donne , e la presenterà ai Medici , e Chirurghi d' ispezione per loro regola , unitamente ad altra Tabella , che sarà tenuto di custodire , la quale dividerà le Crocere secondo le diverse specie delle malattie .

10. Il medesimo marcherà sul Registro giornale i trasportati da una Crocera all' altra , e la

partenza, o la morte degli ammalati secondo le cedole d' avviso dei Medici assistenti, o Vice-Chirurghi, avvertendo di conservare separatamente le dette cedole, allorchè si tratterà d' ammalati solventi, e di passarle poi al Registratore per verificare, col mezzo delle stesse, presso la Ragionaterìa le partite dei medesimi.

11. Terrà inoltre un repertorio con ordine alfabetico degli ammalati accettati, dimessi, e morti, colla data d' anno, mese, e giorno della rispettiva accettazione, dimissione, e morte.

12. Farà di più un giornale elenco dei morti, marcandovi il nome, cognome, paese, e qualità di malattia da consegnare al Registratore.

13. Sarà obbligo del Registratore due giorni prima che vada a finire il tempo dell' anticipato pagamento degli ammalati solventi, di avvertire per mezzo degli Infermieri gli ammalati stessi, o chi avrà assunto il carico di fare un nuovo deposito, e qualora questi non volessero, o non potessero continuare a pagare, ne renderà inteso l' Ispettore.

14. Nel caso d' ammalati, che godono qualche assegno dalle Pie Fondazioni, il Registratore ne darà avviso a chi s' aspetta per ritirarne i soliti segni da presentarsi poi alla fine dell' anno al Pio Istituto per conseguirne il corrispondente danaro,

che passerà subito alla Cassa dello Spedale contro ricevuta.

15. Consegnerà pure contro ricevuta alla Cassa dello Spedale ogni quindici giorni il danaro, che gli sarà entrato nell'accettazione degli ammalati solventi, ritenendo quella sola parte, che è necessaria per la restituzione dei residui agli ammalati, che partiranno, o ai parenti delli morti, nel qual caso rilascerà anche, qualora ne fosse ricercato, il confesso della total somma ricevuta, coi giorni della corrispondente dimora.

16. Il medesimo lascerà vedere l' Elenco dei malati paganti all' Ispettore tutte le volte che gli piacerà di esaminarlo, e confrontarlo col registro generale, che terrà il Vice-Registratore.

17. Presenterà ogni trimestre i Decreti del Regio Direttore riguardanti l'accettazione dei venerei alla Ragionaterìa, cui dovrà render chiaro conto di tutto.

18. Sarà incumbenza del Registratore di unire alle Cedole del vitto di ciascuna Crocera quello delle figlie serventi, e di far avere il tutto alla Ragionaterìa per la formazione della giornale Tabella del vitto da passarsi poi alla Cucina.

19. Apparterrà pure allo stesso lo stendere i Mandati per le ordinarie somministrazioni dell' O-

lio, Candele, Legna ec. per i bisogni delle Crocere dello Spedale, e di S. Antonino, i quali tutti saranno, previa rivista, e sottoscrizione dell' anzidetto Ispettore, registrati in un libro a parte.

20. Riceverà dal Vice-Registratore la Nota giornale dei morti, sì per formare la Tabella settimanale, che esso presenterà al Regio Uffizio di Polizia, quanto per sua regola nel richiamare i corrispondenti panni all' occasione, che il medesimo ogni mese, ed anche prima, se abbisognerà, dovrà assistere alla consegna, che ne faranno i Capo-Serventi negli Uomini, e la Registratrice nelle Donne, al Guardaroba, riconoscendoli a capo per capo, e ritirandone ricevuta.

21. Il Registratore, ritenuto il costume di restituire i panni di tutti i morti, che hanno pagato, come pure di que' gratuiti che non hanno soggiornato nello Spedale più di una settimana, e verificato il grado di parentela di chi si presenta a riceverli, ne stenderà il Mandato da esaminarsi, e sottoscriversi dall' Ispettore.

22. Apparterrà al Vice-Registratore l' estrarre fedelmente dai Registri le Fedi dei morti, e consegnarle *gratis* a chi ha diritto di domandarle.

23. Presentandosi alla Sala di accettazione Persone per domandar conto di qualche ammalato,

ci sarà tenuto di far diligenza ai Registri, e di ragguagliarle della Crocera, numero del letto, ove trovasi, ovvero del giorno della seguìta partenza, o morte.

24. Informerà il Regio Ufficio di Polizia, mediante la persona, che per parte del medesimo Uffizio si presenta giornalmente alla Sala di accettazione, di tutto ciò, che desiderasse sapere, e nel caso, che nello Spedale entrato fosse qualche ferito, le indicherà il Nome, e Cognome, l'Infermerìa, ed il numero del letto, facendole anche vedere il Libro, su cui sarà scritto il Giudizio, e registrata la Relazione del rispettivo Chirurgo, che sarà sua cura di custodire; avrà inoltre l'obbligo di tenere un separato elenco de' feriti in rissa coll' indicazione di quelli, che saranno guariti, e de' morti.

25. Occorrendo allo stesso Uffizio di Polizia l'opera di un Medico, o Chirurgo, la sezione di qualche cadavere, od altro, il Vice-Registratore ne avvertirà subito il Regio Direttore, o l'Ispettore.

26. Il medesimo avrà un libro, sul quale saranno registrate le ragioni, per cui qualche ammalato non fosse stato accettato, oppure intempestivamente dallo Spedale dimesso.

27. Terrà montato l'orologio della Sala di accettazione, e suonerà il campanello alle ore delle visite, e medicazioni.

28. Avvertirà i Medici, i Chirurghi, il Maestro di casa, ed i Serventi ogni volta che in seguito del fissato Orario (lett. I.) si anticiperà, o ritarderà l' ora delle suddette visite, medicazioni, e distribuzioni del vitto.

29. Lo stesso Vice-Registratore invigilerà, che la Sala di accettazione, e le Stanze annesse siano tenute pulite, e non permetterà, che vi si faccia strepito di sorte alcuna, molto meno che vi si giuochi.

30. Esporrà ogni settimana il Giornale delle Persone d' ispezione, e di guardia, e così pure tutti gli Ordini disciplinari, che riceverà dal Regio Direttore.

31. Sarà dovere del medesimo l' osservare, se il Portinaro della Porta grande, il Servo nella Stanza di accettazione, ed i Portantini eseguiscono bene le loro incumbenze, particolarmente questi nel trasportare, o accompagnare gli ammalati colla dovuta carità, avvisandone in caso di mancanza l' Ispettore.

32. Gli ammalati, che si dimetteranno dallo Spedale dopo finita la loro cura, o che ne usciranno per altra ragione, dovranno presentarsi al Registratore, o Vice-Registratore, e questi avranno l' obbligo d' interrogarli, se sono stati bene assistiti

e se non hanno qualche ragionevole motivo di doglianza contro alcuno degl' impiegati al loro servizio. Nel caso di una deposizione meritevole di essere portata a cognizione del Direttore sarà loro obbligo di avvertirlo, perchè possa dare le convenienti disposizioni.

33. Saranno finalmente tenuti il Registratore, e Vice-Registratore di assistersi vicendevolmente per la più pronta spedizione degli ammalati, facendosi ognuno di essi carico di supplire all' incumbenza di quello, che nelle ore del pranzo, o per qualche altro legittimo impedimento sarà assente, ne' quali casi il Vice-Registratore sarà obbligato di ragguagliare il Registratore di quanto sarà occorso nel tempo della sua assenza, e di consegnargli quel danaro, che potesse aver ricevuto.

AR=

ARTICOLO III.

Dei Sacerdoti Visitatori del Pio Istituto di Santa Corona, e loro doveri.

1. Continuerà il numero di sei Sacerdoti Visitatori col loro Soprannumerario, tre de' quali per turno di una settimana risiederanno la mattina nella solita stanza dello Spedale per un'ora e mezza contemporaneamente ai Medici soprannumerarj di Residenza.

2. Riceveranno in detto luogo tutte le petizioni delle Visite da farsi ai poveri, le classificheranno in Quartieri corrispondenti ai rispettivi Medici, e Chirurghi, e faranno le Note (Lett. F.) da consegnarsi a quelle persone, che i Medici, e Chirurghi di S. Corona manderanno a prenderle.

3. Distribuiranno in tal occasione per uso de' rispettivi Parrochi, Medici, e Chirurghi le Module stampate delle Fedi, e Ricette.

4. Uno dei medesimi per turno dovrà gior-

nalmente rimanere nella Sala di Residenza per esaminare la povertà di quelli che faranno istanza per avere qualche presidio chirurgico, e ne sottoscriverà i Mandati.

5. Visiteranno i poveri ammalati di Città per riconoscerne la condizione, e le circostanze, onde in seguito ammetterli, o escluderli dal benefizio di S. Corona, secondo le disposizioni del vegliante sistema.

6. Dovranno inoltre procurarsi le più accertate informazioni per rilevare, se i poveri ammalati sono ben assistiti dai Medici, Chirurghi, e Vice-Chirurghi dei rispettivi quartieri, al quale oggetto è necessario, che ciascun di essi tenga un' esatta Nota giornale di tutti gli infermi del proprio dipartimento.

7. Noteranno sopra un Libro a parte da custodirsi nella stanza della loro Residenza tutti quelli, che avranno ricevuto qualche presidio chirurgico; e così pure sopra un altro que' Medici, e Chirurghi, che in caso di malattie, o vacanze degli ordinarj verranno sostituiti, aggiungendo a ciascuna nota la data del giorno, mese, ed anno, ed il motivo che avrà resa necessaria tale sostituzione.

8. Riceveranno tutti i giorni dai Medici,

e Chirurghi le note delle visite fatte nel giorno precedente; le custodiranno a disposizione del Regio Direttore, e lo avviseranno, allorchè qualcuno non facesse tal consegna.

9. Faranno finalmente consapevole senza ritardo il Direttore di tutto ciò, che troveranno scritto nelle suddette Note, che per parte del medesimo esiger potesse provvidenza, che loro sembrasse buono, od utile per il Pio Istituto di Santa Corona.

ARTICOLO IV.

Dell' Ispettore, e suoi doveri.

1. L' Ispettore Chirurgo di professione, sarà una Persona interamente addetta alla direzione, che alloggerà, e dormirà nello Spedale, coll' incumbenza di far osservare l' interna disciplina, e quanto può contribuire al miglior servizio degli ammalati, al qual effetto sarà tenuto di dare ogni settimana delle istruzioni ai serventi, ed alle infermiere secondo il metodo, che gli verrà prescritto dal Direttore. In S. Antonino ne farà le veci il Vice-Chirurgo astante, ed in S. Cattarina alla Ruota, ed alla Senaura suppliranno alla maggior parte de' suoi doveri gli economi degli stessi Luoghi Pii con provvedere dipendentemente dalle loro Regie Amministrazioni agli ordinarj, e straordinarj bisogni di dette Case, con invigilare sull' esecuzione degli ordini disciplinari, e con ragguagliare finalmente il Regio Direttore di tutto ciò, che per parte del medesimo meriterà provvedimento.

2. L' Ispettore riceverà dalla Regia Amministrazione, premesso un Inventaro, ogni cosa che appartiene alle varie Infermerìe sì dello Spedale, che di S. Antonino, ed alle ſtanze di chi è addetto all' immediato servizio degli ammalati; ne farà, contro ricevuta da presentare alla Regia Amministrazione, la consegna, alla Priora nelle donne, ai Capo-Serventi, sì dello Spedale, che di S. Antonino negli uomini, ed alle suddette persone impiegate pel servizio degli ammalati.

3. Avrà un luogo, in cui dovrà far riporre, e custodire le carrivole, e tutto ciò che vi si aspetta, ogni volta che si potrà farne senza, oppure consegnerà il tutto al Guardaroba contro ricevuta per poi ritirarlo a nuova occorrenza.

4. Custodirà pure il magazzino chirurgico, le macchine elettriche, e tutti i ferri di Chirurgìa, che sarà tenuto di conservare sempre in buon essere, non solo per le ordinarie quotidiane medicazioni, ma ben anche per qualunque straordinaria operazione.

5. Stenderà i Mandati da sottoscriversi dal Regio Direttore tutte le volte che nelle Infermerìe dello Spedale, e di S. Antonino mancherà qualche cosa necessaria; li registrerà in seguito, e li presenterà alla Regia Amministrazione per la correlativa somministrazione.

6. In conformità delle generali Istruzioni, che gli verranno date dal Direttore farà gli opportuni cambj col Guardaroba di tutto ciò, che non potrà più servire per uso degli ammalati; terrà nota del giorno, mese, ed anno, in cui sarà seguito tal cambio; e secondo la qualità della cosa, si dirigerà o al Mıestro di Casa, o al Guardaroba, allorchè occorrerà semplicemente di farla accomodare.

7. Non passerà i ferri chirurgici per le operazioni magistrali pericolose, se non se a quel Chirurgo maggiore, che, previo consulto, o approvazione del Capo Chirurgo, sarà autorizzato a farle, e per le sezioni de' cadaveri li darà soltanto a richiesta dei Medici ordinarj, o Chirurghi maggiori, o di quegl' altri individui addetti al servizio dello Spedale, che saranno stati autorizzati dal Direttore ad eseguirle. Terrà poi anche un Libro coll' indicazione de' cadaveri, de' quali si fosse fatta la sezione anatomica, e da chi sarà questa stata eseguita. Ogni volta, che vi si troverà un oggetto meritevole a giudizio del Medico assistente d'essere conservato, sarà cura dell' Ispettore di ritirarlo all' effetto d' unirlo alla raccolta da trasmettersi poi all' Università di Pavia, nel tempo e modo, che verrà prescritto dal Direttore.

8. Invigilerà, che dai Chirurghi ajutanti, e praticanti siano ben eseguite le operazioni, che soglionsi ordinare dai Medici nelle varie Infermerìe, e che i medesimi non si servano di ferri cattivi, nè lascino operare Giovani inesperti.

9. Osserverà, se in tempo delle visite mediche, e chirurgiche si trovino tutte le persone per esse destinate, ed in caso d'inaspettata mancanza di qualche Medico, o Chirurgo, sì dello Spedale, che degli annessi, oppure di qualunque istantanea urgenza, si servirà rispettivamente, o di un soprannumerario Medico, o di un Vice-Chirurgo, facendo fare le veci di quest'ultimo da uno de' più anziani, ed esperti Ajutanti, e riferendo in seguito al Regio Direttore tanto la mancanza, che la sostituzione.

10. Avrà un libro, su cui noterà il nome di que' Medici, Chirurghi, Ajutanti, Serventi ec., che in caso di malattie, vacanze, o di un eccessivo numero d'ammalati, saranno dal Direttore stati sostituiti, o chiamati a sostenere o tutta o una parte dell'incumbenza degli altri; specificando il motivo della sostituzione, ed il tempo in cui avranno principiato e continuato il loro servizio.

11. Passerà l'avviso alla Spezierìa per la ricognizione della firma, ogni volta che occorrerà

valersi di un altro Medico, o Chirurgo, tanto per lo Spedale, che per S. Corona, ed avviserà pure lo Speziale, quando questi cesseranno d' essere adoperati.

12. Esaminerà, e sottoscriverà i mandati, che verranno stesi dal Registratore per le ordinarie somministrazioni dell' olio, candele, legna, e per la restituzione dei panni ai parenti dei morti.

13. Esaminerà, e sottoscriverà ancora tutti i mandati de' presidj chirurgici, che verranno somministrati ai poveri dello Spedale, e terrà esatta nota delle persone che avranno goduto di un tal benefizio, ed in qual tempo.

14. Confronterà spesso il registro particolare, che terrà il Registratore, degli ammalati paganti con quello generale del Vice-Registratore, ed intendendo dal primo, che qualcuno degl' infermi non voglia, o non possa continuare il pagamento, sentito il Medico curante, lo farà trasportare fra i gratuiti, se lo stato dell' ammalato lo permetterà.

15. Sarà di sua ispezione l' ordinare in iscritto, ai Capo serventi negli Uomini, ed alla Registratrice nelle Donne, di coprire co' panni lasciati dai morti le parti ignude di que' poveri convalescenti, che dimessi dal Medico dovrebbero partire in tal miserabile stato.

16.

16. Frequenterà spesso la Sala di accettazione, e le Infermerìe per vedere se vi si trovino le persone d' ispezione, e se gl' infermi, segnatamente i più aggravati, vengano prontamente spediti dall' accettazione, e subito visitati nelle rispettive Crocere.

17. Farà la Tabella settimanale di tutte le persone di basso servizio, tanto dello Spedale, che di S. Antonino; somministrerà alla Ragionaterìa le necessarie cognizioni per quelle mensuali, e trimestrali dei Medici, e Chirurghi, e le presenterà tutte al Direttore per la sua approvazione, e sottoscrizione.

18. Invigilerà, che non solo nelle Infermerìe, ma in tutto lo Spedale, regni la possibile pulizia, e non permetterà, che qualcheduno vi venga a far mercato, specialmente di commestibili.

19. In tempo della distribuzione del vitto degli ammalati osserverà, ch' esso sia della voluta qualità, e della quantità fissata nella Tabella (lett. H.).

20. Avrà cura, che siano tenuti bene i panni degli ammalati d' ambi i sessi; che venga fatta la separazione di quelli dei morti, e che vi si trovino appese le corrispondenti Bollette figlie.

21. Interrogherà di tempo in tempo gli infer-

mi, come siano trattati dai Serventi, specialmente di notte; anzi per verificarne il buon servizio sarà tenuto di alzarsi qualche volta dopo la mezza notte, e di fare un' inaspettata visita nelle Crocere.

22. Gli sarà lecito di entrare in qualunque Stanza di persone addette al servizio, ancorchè non vi sia presente il Proprietario, qualora abbia delle ragioni di farlo.

23. Abbisognando l' Uffizio di Polizia di un Medico, o Chirurgo, sarà obbligato di mandarglielo, e saranno sempre prescelti que' soggetti, che secondo il giudizio del Direttore si troveranno più istruiti ne' principj della medicina e chirurgìa legale, acciò possano meglio corrispondere ai bisogni dell' Uffizio suddetto.

24. Aspetterà al medesimo, previa licenza del Regio Direttore e mandato del Regio Amministratore, l'ordinare allo Stampatore, e Cartajo le module delle ricette per S. Corona, degli estratti, e delle Cedole *ex cubiculo* per le infermerìe, i libri, e quanto possa abbisognare allo Spedale, tenendo esatta nota, ed una discreta provvista nel magazzino chirurgico per poter farne la necessaria distribuzione ogni mese, nel qual tempo ritirerà, e custodirà le Cedole *ex cubiculo* scritte dai Medici assistenti e dai Vice-Chirurghi.

25. Succedendo qualche mancanza in qualunque persona addetta al servizio degli ammalati, procurerà di verificarla, e la notificherà prontamente in iscritto al Regio Direttore.

26. Incumberà al medesimo d' informarsi intorno all' abilità, fedeltà, e condotta di quelli, che desiderano venir ammessi al ruolo dei Serventi soprannumerarj.

27. Avrà occhio sui ragazzi tignosi, acciò non restino in ozio nel tempo della cura, e perchè quelli così detti *di posto*, risanati che siano, vengano riconsegnati ai loro parenti.

28. Sentirà in assenza del Regio Direttore le occorrenze dei Sacerdoti visitatori, dei Medici, e Chirurghi, del Vice-Chirurgo astante in S. Antonino, e della Priora nelle Donne per parteciparle al medesimo.

29. L' Ispettore invigilerà acciò nessuno cadavere sia aperto, o sepellito prima delle ore 30. dalla sua morte. Nel caso di morte improvvisa, subitanea, o manifestamente dubbia, l' apparente defunto si dovrà lasciare nel suo letto per tre ore almeno, nel qual tempo si tenteranno i soccorsi dell' arte, nè si potrà prima di 48. ore, ed anche più secondo i casi procedere alla sezione anatomica, o sepoltura.

30. Invigilerà finalmente, che niuno fra i Portinari, Serventi, e Portantini venda vino, rosolio ec., che non si giuochi nello Spedale, che all' ora della ritirata siano chiuse le porte, che all' Ave Maria della sera non si trovino persone estere nelle Infermerìe, o nelle Stanze di qualunque addetto al servizio degli ammalati, e che durante la notte vi sia un perfetto silenzio.

ARTICOLO V.

Dei Medici in genere, e dei doveri dei Medici di S. Corona.

1. DOdici continueranno ad essere i Medici pel Pio Istituto di S. Corona, de' quali i sei più anziani si chiameranno Seniori, e gli altri Juniori. La cura medica dello Spedale, di S. Antonino, e di S. Catterina alla Ruota sarà in avvenire affidata a otto Medici ordinarj, e a otto Medici assistenti; sette Ordinarj, e sette Assistenti per lo Spedale, e S. Antonino, ed un Ordinario col suo Assistente ambi versati nell' arte ostetricia per S. Catterina alla Ruota; più vi saranno otto Medici soprannumerarj, fissi per le ordinarie, e straordinarie emergenze, per la residenza di S. Corona, e pel servizio Medico della Senaura.

2. Ciascun Medico di S. Corona manderà, come per lo passato, ogni mattina allo Spedale a prendere la nota (lett. F.) delle visite da farsi in quel giorno nel quartiere assegnatogli.

3. Risponderà della persona mandata, e di tutte le mancanze di visite che potessero nascere per incuria di chi sarà incaricato di levare detta nota.

4. Farà tutte le visite suddette dentro il medesimo giorno facendo precedere le nuove, e quelle di maggior necessità.

5. Nel giorno seguente manderà tal nota firmata di propria mano allo Spedale ai Sacerdoti visitatori per essere conservata, e consegnata al Regio Direttore, secondo la pratica in corso.

6. Nei casi fortuiti, e pericolosi potrà fare la prima visita, e prescrivere, ancorchè non sia indicata dalli suddetti Visitatori; avvertirà però i loro amici, o parenti di non poter continuare l' assistenza, qualora non venga presentata la necessaria fede, e in tal emergente noterà sulla ricetta *caso fortuito*.

7. Non sarà assolutamente permesso, che alcun ammalato di S. Corona venga visitato da qualche Praticante sostituito dal rispettivo Medico del Quartiere.

8. Perchè le ricette vengano dallo Speziale spedite, dovranno essere fatte sopra la Cartella a tal effetto recentemente stampata (lett. G.); vi dovrà essere la data di mese, giorno, ed anno, il nome, cognome, e numero della casa dell' am-

malato; i nomi delle medicine dovranno essere scritti con chiarezza, i pesi, le misure in parole, e non in numeri, la firma del Medico per esteso.

9. Gli ammalati pericolosi dovranno venir visitati una volta ed anche due al giorno secondo che lo richiederà l'indole e qualità delle loro malattie; gli altri secondo il criterio medico, e la dovuta carità, a tenore però delle generali regole, che verranno prescritte dal Direttore.

10. Ai malati gravi non sarà lecito di prescrivere maggior quantità di medicina di quella, che prudenzialmente si può credere, che sia per essere consumata nel tempo intermedio tra l' una, e l' altra visita.

11. Ai soli ammalati cronici poi si potrà prescriverne con una sol ricetta, da essere spedita dallo Speziale in una sol volta, maggior porzione, che sia bastante per tre, o quattro giorni, semprecchè si possa ordinarla in forma tale che non abbia a degenerare, e che altronde non vi sia da temere, che gli ammalati ne facciano cattivo uso.

12. Sarà pure permesso in caso contrario di dare all' ammalato due ricette, coll' avvertenza, che la data della seconda, la quale resterà nelle mani dell' ammalato, e dovrà essere spedita in seguito, sia di quel giorno in cui l' infermo se ne

dovrà probabilmente procurare dallo Speziale la spedizione, giacchè la medicina non verrà somministrata, se la data sarà più lontana di tre giorni.

13. Resta quindi proibito tanto la pratica dei ritornelli, tempo fa in uso, quanto quella di fornire l' ammalato di molte ricette ultimamente addottata, delle quali i Medici dovranno prevenire il bisogno colle loro frequenti visite.

14. I Medici di S. Corona saranno anche in avvenire dispensati dal visitare ulteriormente un ammalato, che senza loro permesso troveranno fuori di casa, e che non farà nuova petizione di visita medica; come pure potendo provare, che un infermo prenda nello stesso tempo rimedj prescritti da altri.

15. Sì nell' uno, che nell' altro caso però dovranno, giusta il praticato, farne una special annotazione sulla lista giornale, che verrà rimessa ai Sacerdoti visitatori.

16. Si continuerà pure il già introdotto metodo di scrivere sopra le stesse carte giornali quelle straordinarie occorrenze, che esigono provvidenza nei quartieri, e vi si noteranno anche quegl' infermi, che moriranno, o si ristabiliranno in salute, o che passeranno allo Spedale.

17. In caso di malattie comunicabili, saranno

i medesimi obbligati di renderne subito intesa la Medica Delegazione.

18. In ogni quartiere dovrà abitar un Medico di S. Corona, il quale ne' casi fortuiti presterà reciprocamente la sua assistenza ai poveri infermi in luogo del rispettivo Medico di quartiere.

19. Trovandosi i Medici di S. Corona obbligati di prescrivere rimedj a qualche povero della Città in tempo di notte, sarà anche in avvenire permesso di fare che l' ammalato, o chi ne avrà la cura, si procuri la spedizione della ricetta dallo Speziale più vicino, avvertendo, che quella sia fatta col metodo sopra indicato, e che in oltre siavi apposta di mano del Medico la parola *di notte*.

ARTICOLO VI.

Dei doveri dei Medici ordinarj dello Spedale.

1. Ciascun Medico ordinario avrà a trattare un determinato numero d' ammalati secondo la diſtribuzione che ne farà il Direttore, e ricercato da qualcuno di prima Claſſe, ne assumerà inoltre la cura.

2. Incumberà ai due Medici ordinarj più giovani, ad uno de' quali sarà assegnato il Quartiere chirurgico degli uomini, ed all' altro quello delle donne, di prestarsi anche alle ricerche dei Chirurgi maggiori, visitando quegl' infermi che potessero abbisognare di cura interna.

3. Benchè i Medici ordinarj non saranno generalmente tenuti di venire allo Spedale, che una sol volta al giorno, pure ne' casi di gravi epidemìe, o di altro male di difficile diagnosi dovranno visitare i loro ammalati anche al dopo pranzo, scriverne le storie, far le sezioni de' cadaveri, o assistere ad esse, ed intervenire ai consulti tutte le volte che saranno invitati.

4. Saranno diligenti nel far l' ordinazione all' ora prescritta (lett. I.) .lasciando a se stessi il necessatio tempo per niente ommettere di ciò che è utile, ed ai Medici assistenti l' opportunità di poter loro leggere la storia della malattia, se l'ammalato è nuovo, o le notate osservazioni, trattandosi di quelli già conosciuti, ed interessanti .

5. Finita la visita sottoscriveranno l' estratto de' medicamenti (lett. E.), non permettendo, che venga prescritta, o ripetuta alcuna medicina, se non se in loro assenza, dal Medico assistente, che ne sarà autorizzato.

6. Si presteranno a soddisfare alle domande dell' Assistente, che desiderasse sapere le ragioni, per le quali fu prescritta la tal medicina, e lo istruiranno, come abbia a contenersi nella loro assenza nel caso di pericolose malattie .

7. Avranno special cura di non trattenere i convalescenti più del dovere, nè di dimetterli prima del tempo, affinchè non ricadano con danno del Luogo Pio, di essi stessi, e d' alrri Poveri più bisognosi .

8. Nel frequente caso di malattia complicata medico-chirurgica, lasceranno il loro ammalato nella stessa infermeria, se predomina il male interno, e se il male chirurgico non è tale, che

possa apportar danno agli altri infermi; e se le circostanze sono diverse, lo faranno trasportare in una crocera di chirurgia. Nel primo caso renderanno avvisato quel Chirurgo maggiore, a cui apparterrà tal ammalato, e nel secondo si porteranno essi stessi giornalmente nella crocera chirurgica per continuarne la cura interna; il che avrà pur luogo coi frenetici, che faranno trasportare nelle solite separate stanze per quiete degli altri ammalati.

9. Trattandosi di qualche malattia di medica, o medico-chirurgica appartenenza, che esiga un consulto, ne daranno parte al Direttore, ed a quelli che vi dovranno intervenire, indicando l'ora in cui avrà luogo.

10. Ordineranno all' Assistente di scrivere la medicina separatamente dalle altre a quelli, che hanno bisogno di averla subito, facendovi anche aggiungere per regola dello Speziale la parola *statim*.

11. Avvertiranno il capo Servente, o Servente di custodire il vitto, e la medicina di quelli con febbre di accesso, che avranno, o saranno per acquistar fra poco il parosismo.

12. Invigileranno, che il Medico assistente, il Chirurgo ajutante, e praticante adempiano le proprie incumbenze, rendendone consapevole in caso contrario il R. Direttore, o l' Ispettore.

13. Alcuno finalmente de' Medici ordinarj, o soprannumerarj, a giudizio del Consiglio di Governo avrà l'obbligo di dare quelle particolari istruzioni nella Clinica ai Medici praticanti, che, previa licenza del Direttore, vi saranno ammessi per profittarne.

ARTICOLO VII.

Dei doveri dei Medici soprannumerarj.

1. I Medici foprannumerarj dovranno prestarsi a tutte quelle commissioni di servizio medico, che loro darà il R. Diretrore, diferendo i riclami, se ne avessero, dopo di averle eseguite, onde non resti interrotto il servizio de' poveri infermi.

2. Per dovere costante, e comune a tutti, faranno a due a due per turno trimestrale la Residenza di S. Corona.

3. Uno dei detti, oltre tal incumbenza, coprirà il servizio medico della Senavra, a cui, in caso di malattia, o vacanza, verrà dal Direttore per turno sostituito un altro Soprannumerario, che senza alcuna eccezione dovrà farne le veci; vi si porterà giornalmente al dopo pranzo, ed anche alla mattina per gli ammalati pericolosi a farvi la sua visita, osservando, in quanto sarà possibile,

ed adattabile a quel Luogo Pio, il metodo, ed ordine prescritto nelle istruzioni precedenti.

4. Gli altri sette Soprannumerarj dovranno anche nel tempo che saranno di turno per la residenza di S. Corona, prestarsi a tutte le ordinarie, e straordinarie emergenze, secondo quella distribuzione che ne farà il R. Direttore, ritenendo, che qualora al R. I. Consiglio piacesse di prescegliere un Medico di questa classe all' incumbenza delle Cliniche istruzioni, sarà esso dispensato dalle visite di S. Corona.

5. Dovendo quindi i Soprannumerarj supplire ora ai Medici di S. Corona, ed ora a quelli dello Spedale, saranno tenuti di disimpegnare le loro incumbenze secondo le precedenti rispettive istruzioni.

6. La residenza poi di S. Corona, da continuarsi giornalmente la mattina all' ora prescritta nell' Orario (lett. I.) nella solita Sala dello Spedale, col consueto metodo, e precauzioni a tenore del vegliante sistema, durerà come prima, due ore di seguito.

ARTICOLO VIII.

Dei doveri dei Medici assistenti dello Spedale.

1. QUattro degli Assistenti avranno l' obbligo di alloggiare nello Spedale.

2. Tutti i Medici di questa classe visiteranno le Crocere del proprio dipartimento due volte al giorno per lo meno; la prima di buon mattino all' ora fissata dell' ordinazione, e la seconda all' ora della visita pomeridiana.

3. La mattina scriveranno fopra la cedola così detta *ex cubiculo* (lett. D.) la medicina, ed il vitto di ciascun ammalato; leggeranno al Medico ordinario le storie degli ammalati nuovi, e le osservazioni fatte nel tempo della di lui assenza sopra i più aggravati, od altri, che meriteranno la maggior diligenza, e finita l' ordinazione faranno la cedola del vitto (lett. B.) che dovrà essere dai medesimi sottoscritta, e mandata al Registratore. Ciò fatto esamineranno gli ammalati nuovi, che po-

potessero frattanto essere venuti, ne scriveranno in succinto le storie sopra la detta cedola *ex cubiculo*, ed ordineranno loro ciò, che sarà del caso; osserveranno se si eseguiscono le cavate di sangue, se vengono applicati i vescicanti, cristieri, cataplasmi ec., e se gli ammalati sono ben trattati, e provveduti della necessaria biancherìa.

4. Il dopo pranzo faranno in vece del Medico ordinario la visita a tutti gli ammalati del loro quartiere, con fermarsi segnatamente presso i più interessanti per rilevarne lo stato attuale, e notare sopra le rispettive loro cedole *ex cubiculo* in continuazione dell' incominciata storia i sopraggiunti sintomi; ripeteranno, se farà bisogno, le medicine, e i soccorsi chirurgici, provvedendo anche altrimenti, se le circostanze dell' ammalato lo richiedessero; esamineranno come sopra i nuovi; firmeranno in assenza del Medico ordinario tutti gli Estratti delle medicine prima di mandarli alla Spezierìa, e terranno nota di tutto, per poterne, ricercati, render ragione. Istruiranno i Serventi indicando loro quali ammalati, e come durante la notte, meritino particolarmente di essere assistiti, e noteranno finalmente quelli, che fra il giorno sono stati ricevuti nelle loro crocere, i dimessi, i trasportati, ed i morti, onde poter finito il mese

dar un estratto di tali notizie al R. Direttore, secondo il modello (lett. L.).

5. E' indispensabile che la diligenza del Medico assistente debba nelle malattie acute, e pericolose estendersi al di là dei doveri fin quì esposti, per invigilare alle replicate cavate di sangue nelle infiammazioni, ai cristieri nelle coliche, ed agli astringenti nelle emorràgìe.

6. Avrà pure particolar attenzione all' operazione dei purganti forti, ed agli opiati, che saranno prescritti nei dolori, o nel vomito, dovendo quelli essere regolati a misura delle evacuazioni, e questi parimente secondo l' effetto, astenendosene subito che il dolore, o il vomito saranno cessati.

7. Se durante l' assenza del Medico ordinario accadesse un caso singolare, e pericoloso, potranno gli Assistenti, che abitano nello Spedale consultarsi fra di loro sino all' arrivo del R. Direttore, che si dovrà subito far avvertire.

8. Morto che sarà un ammalato, il Medico assistente manderà al Vice-Registratore una cedola da esso firmata col nome, e cognome del trapassato, indicando la crocera, il numero del letto, il giorno, e la malattia, di cui è morto.

9. Avviserà parimente con cedola il Vice-Registratore, allorchè qualche ammalato dovrà venir

trasferito in altra crocera, o sarà dimesso, avvertendo in quest' ultimo caso che basterà scrivere la parola *dimesso* sulla Bolletta figlia del convalescente, che parte, con aggiungervi la data di giorno, mese, ed anno, e la propria sottoscrizione.

10. Sarà sollecito dopo la morte di un infermo di mal contagioso, acciò venga cambiato il letto, e pulite le forniture.

11. Gli Assistenti, che alloggiano in casa saranno anche tenuti di fare qualche volta dopo la mezza notte una visita inaspettata nelle infermerìe del loro dipartimento, oltre quelle generali notturne, che ordinerà il R. Direttore, rendendolo avvisato nel caso che qualcheduno di guardia avesse mancato ai suoi doveri.

12. Saranno diligenti nel far le sezioni de' cadaveri mediante il rispettivo loro Chirurgo ajutante, mai però senza averne data previa notizia al loro Medico ordinario, e trovando ne' cadaveri degli oggetti patologici degni d'osservazione faranno quanto si è detto al §. 38. dell' artic. I. ed al §. 7. dell' artic. IV.

13. Consegneranno mensualmente all' Ispettore le cedole *ex cubiculo*, delle quali si saranno serviti, e ne ritireranno dal medesimo altrettante di buon uso.

14. Informeranno lo stesso Ispettore tutte le volte che, entrando in crocera, scopriranno per parte de' bassi Chirurgi, o Serventi qualche fallo, o mancanza ai proprj doveri.

15. Gli Assistenti avranno inoltre vicendevolmente, secondo il giornale, che ogni settimana darà il R. Direttore, l'ispezione; Quelli che abitano nello Spedale l'avranno di notte, gli altri di giorno.

16. Il Medico d'Ispezione nell'eseguire tale incarico si regolerà a tenore delle superiori determinazioni, non accettando gratuitamente, se non se quegli ammalati, che oltre di essere muniti della fede di povertà del proprio Parroco, e Promotore, sono curabili.

17. Si eccettuano i Pellagrosi, che si dovranno ricevere sino al numero di trenta, e così pure gli ammalati pericolosi, che si faranno mettere a letto anche senza tali condizioni.

18. Non sarà permesso di ricevere *gratis* alcun venereo, benchè accompagnato dalla fede di povertà, senza particolar decreto del R. Direttore.

19. Il Medico d'ispezione si procurerà dal Vice-Registratore la tabella del numero de' letti vuoti in ciascuna infermerìa, tanto dello Spedale, che di S. Antonino, come pure quella che divide

le dette crocere secondo la diversa spezie delle malattie, affine di potersi regolare nella destinazione del luogo agli ammalati, che sopravvengono.

20. Quelli che avranno l' ispezione di giorno dovranno stare nella stanza di accettazione; quello che l' avrà di notte, nel suo proprio alloggio.

21. Se l' infermo che viene portato nella stanza di accettazione, non fosse al caso di raccontare da se stesso le proprie circostanze, il Medico d' ispezione, assegnata che gli avrà l' infermerìa, procurerà d' informarsene presso quelli, che l' hanno condotto, e riuscendogli di acquistare qualche utile lume per formarne la Diagnosi, lo comunicherà al Medico assistente, cui apparterrà tale ammalato.

22. Venendo condotto poi un ammalato che abbisogna di pronta assistenza, sarà dovere del Medico d' ispezione, anche nella più breve assenza dell' Assistente, al quale sarà affidato, di portarsi nella infermeria assegnatagli, e di farne intanto le veci, ragguagliandolo al suo arrivo di tutto.

23. Il medesimo dovrà finalmente prestarsi alle ricerche dei Serventi, i quali per qualunque improviso, e pericoloso caso potesse accadere nelle loro infermeríe, ricorreranno in mancanza dei rispettivi Medici di crocera a quello d' ispezione.

ARTICOLO IX.

Dei Chirurghi in genere, e dei particolari doveri del Capo Chirurgo.

1. LA cura chirurgica dello Spedale, di S. Cattarina alla Ruota, di S. Antonino, e della Senaura sarà anche in avvenire affidata a tre Chirurghi maggiori, uno de' quali sarà capo-Chirurgo, ed a quattro Vice-Chirurghi; vi saranno inoltre dodici Chirurghi ajutanti, ed altrettanti Chirurghi praticanti. Per S. Corona resterà il numero di sei Chirurghi maggiori, e di dodici Vice-Chirurghi, tre de' quali, cioè un Chirurgo maggiore, e due Vice-Chirurghi faranno anch' essi giornalmente per turno bimestrale la residenza di due ore, medicando, e prescrivendo secondo il loro istituto ai Poveri concorrenti.

2. Il Capo chirurgo, il quale sarà mallevadore di tutto ciò, che nello Spedale, e suoi annessi appartiene alla Chirurgìa, e che avrà l'obbligo

di abitare nello Spedale, o in vicinanza di esso, invigilerà, che tutti i Chirurghi adempiano esattamente i proprj doveri; frequenterà perciò con diligenza, e secondo il bisogno, tanto le varie infermerìe dello Spedale, ed il Luogo Pio di S. Cattarina alla Ruota; quanto quelli di S. Antonino, e della Senaura.

3. Scoprendo nell' esecuzione di detto suo dovere qualche disordine, o negligenza nei Chirurghi, dovrà correggerli amichevolmente; ed in caso, che ciò non giovasse, renderne informato il R. Direttore.

4. Sarà tenuto d' intervenire a tutti i Consulti chirurgici, o medico-chirurgici, che si terranno, osservando esattamente l' ora che verrà concertata dal Direttore suddetto.

5. Si presterà colla maggior sollecitudine tutte le volte che sarà chiamato, tanto dai Chirurghi dello Spedale, che da quelli di S. Corona; per il che dovrà il medesimo, uscendo di casa, dire al suo servente ove in ogni evento si potrà ritrovarlo.

6. Nei casi di ferite pericolose, o mortali scriverà, e firmerà di propria mano, unitamente al Chirurgo maggiore, o Vice-Chirurgo della cura, il suo giudizio nel libro a ciò destinato, e ne farà dare un' esatta copia all' Ufficio criminale col solito metodo.

7. Dandosi il caso che un ferito morisse nello Spedale, farà col Chirurgo maggiore, o Vice-Chirurgo, cui apparteneva l' ammalato, la sezione del cadavere, ed una relazione legalizzata colle loro sottoscrizioni riunite, da registrarsi al Protocollo delle lesioni esterne; vi aggiungerà se la ferita era da per se stessa assolutamente letale, ovvero se la morte attribuir si possa ad altre circostanze, e ne renderà come sopra consapevole il R. Ufficio Criminale.

8. Sarà finalmente obbligato di dare ogn' anno un corso d' operazioni chirurgiche per istruzione de' giovani Chirurghi nel modo, che verrà stabilito dal R. I. C. di Govreno.

AR-

ARTICOLO X.

Dei doveri dei Chirurghi maggiori dello Spedale.

1. DUe saranno i Chirurghi maggiori destinati pet il quartiere degli uomini, ed uno per quello delle donne, ben inteso che ai medesimi apparterrà anche la cura dei Sifilitici, per il che niuno potrà esser eletto a tal impiego, nè a quello di Chirurgo maggiore di S. Corona, che non abbia date prove pratiche della sua abilità in questa difficile parte della professione, ed in tutte le operazioni più difficili della Chirurgìa, ed Ostetricia.

2. Ognuno di essi, ricercato, dovrà inoltre prendere in cura gl' infermi di prima classe, e prestarsi alle ricerche dei Medici ordinarj, medicando giornalmente quegli ammalati nelle crocere mediche, che abbisognar potessero della loro assistenza.

3. Incumberà a ciascun Chirurgo maggiore di far nel rispettivo suo quartiere all' ora fissata nell'

Orario l' intiera medicazione della mattina, non permettendo se non se sotto la sua scorta, e presenza che alcuno dei Chirurghi ajutanti vi ponga mano, ancorchè si trattasse d' ammalati di minor importanza.

4. I Chirurghi maggiori osserveranno esattamente, in quanto è combinabile colla Chirurgìa, tutto ciò, che fu comandato ai Medici ordinarj nell' Articolo dei loro doveri.

5. Resta ai medesimi proibito d' intraprendere qualunque grande, e pericolosa operazione senza previo Consulto, o approvazione del Capo-chirurgo, che gli autorizzi a farli; quindi è, che, non ammettendo il pressante caso dilazione, per tenere un formale Consulto, dovranno dirigersi immediatamente al loro Capo, che ha l' ordine di prestarsi a dare il suo consiglio senza ritardo.

6. Tali operazioni magistrali si faranno nelle Stanze espressamente destinate coll' intervento dei Giovani Chirurghi, e Praticanti a comune loro profitto.

7. Nei casi chirurgici pericolosi è obbligato il Chirurgo maggiore di fare, che sia sempre presso il paziente qualche Giovane ben istruito, al qual oggetto ne renderà avvisato l' Ispettore.

8. Venendo portato allo Spedale un paziente

con ferita pericolosa, o mortale, o morendo qualche ferito nello Spedale, dovrà il medesimo far ciò subito sapere al Capo-Chirurgo, per l'esecuzione di quanto a questi fu ordinato nell' Articolo de' suoi doveri.

9. Se il paziente muore pria, che vi si ponga mano, il Chirurgo maggiore ordinerà al Vice-Registratore di passare tal notizia all' Uffizio Criminale, differendo sino alla venuta dei Delegati la sezione del cadavere.

ARTICOLO XI.

Dei doveri dei Chirurghi maggiori, e Vice-Chirurghi di S. Corona.

1. QUanto si è detto nell' istruzione dei Medici di S. Corona dovrà considerarsi come inserto nella presente, e venir osservato appuntino dai Chirurghi dello stesso Luogo Pio, coll' obbligo ulteriore comune ai Chirurghi maggiori dello Spedale di non intraprendere le operazioni pericolose, senza almeno la previa approvazione del loro Capo.

2. I Vice-Chirurghi, che sono per lo più i primi chiamati nelle istantanee occorrenze, dovranno risedere, ed aver Bottega aperta colla solita Insegna di S. Corona nel proprio, e solo loro Quartiere.

3. Soltanto in tali istantanee necessità, che non ammettono dilazione, saranno tenuti di assistere gli ammalati anche spettanti alla Chirurgìa maggiore, procurando, che si chiami in seguito il rispettivo Chirurgo, a cui riferiranno le loro osservazioni, ed operazioni.

4. A riserva di detti casi niente potranno fare senza la previa prescrizione del Medico, o del Chirurgo maggiore, verso i quali avranno la dovuta subordinazione, ed eseguiranno prontamente quanto dai medesimi loro verrà comandato.

5. Sarà pure agli stessi proibito sotto grave pena il far salassare i Poveri da qualche Praticante, che non sia stato approvato dalla R. Delegazione medico-chirurgica.

6. Anch' eglino formeranno la lista delle loro visite, ed operazioni, annotando i nomi, e cognomi degli ammalati, e consegnandola ai Visitatori col metodo eguale ai Medici, e Chirurghi maggiori di S. Corona.

7. Nel caso di controversie fra i Chirurghi maggiori, e Vice-Chirurghi, asserendo gli uni di essere la tal malattia della pertinenza degli altri, il Direttore deciderà la quistione, ed in pendenza di tal decisione i Chirurghi maggiori saranno tenuti di assistere gli ammalati.

8. Un Chirurgo maggiore, e due Vice-Chirurghi faranno giornalmente nel solito luogo, come si è detto, la residenza di S. Corona per turno bimestrale, osservando l' ora, metodo, e precauzioni indicate nella istruzione dei Medici soprannumerarj di residenza.

ARTICOLO XII.

Dei doveri dei Vice-Chirurghi dello Spedale .

1. TRe dei Vice-Chirurghi saranno tenuti di dimorare, e pernottare nello Spedale, ed il quarto in S. Antonino cogli obblighi presso a poco eguali a quelli dei Medici assistenti, che quì si avranno tutti per ripetuti.

2. Qanto fu ordinato intorno alla medicazione della mattina nell' articolo dei doveri dei Chirurghi maggiori, altrettanto dovranno osservare i Vice-Chirurghi in quella del dopo pranzo.

3. Accadendo qualche caso pericoloso nell' assenza del Chirurgo maggiore, ne dovranno subito render avvisato il Capo-Chirurgo.

4. Ciascuno dei tre Vice-Chirurghi dello Spedale sarà tenuto ogni terzo giorno di restarvi di guardia per ventiquattro ore senza potervisi dipartire, per essere sempre a portata di assistere il Chirurgo ajutante d' ispezione, e per potersi pre-

stare prontamente ai bisogni di loro appartenenza, che occorrer potessero, tanto nelle varie infermerìe dello Spedale, e di S. Antonino, quanto nelle pie Case di S. Cattarina alla Ruota, e della Senaura. Sarà però permesso anche a quello di guardia d'assentarsi per breve tempo, purchè uno de' suoi colleghi ne faccia le veci, e ne sia avvertito l'Ispettore.

5. Il Vice-Chirurgo invigilerà inoltre, che quegli ammalati, i quali sono stati operati per frattura d'ossa, siano sempre tenuti nell' adattata situazione, che vi siano nelle rispettive loro crocere le necessarie compresse, fasciature, filacci, unguenti, e che tutto sia tenuto in buon ordine, e pulizia dai Chirurghi a lui subordinati.

6. Nel caso di ferite tanto pericolose, e mortali, quanto sanabili, sarà tenuto in assenza dei Chirurghi maggiori di regolarsi, come si è detto nella loro istruzione, coll' avvertenza, che trattandosi di ferite sanabili senza riserva, basterà il solo suo giudizio.

7. Quello che abiterà in S. Antonino non avrà l'obbligo di guardia, ma oltre di doversi prestare a tutte le altre incumbenze comuni ai Vice-Chirurghi, invigilerà colla maggior diligenza sopra tutta la Casa, perchè vi regni il buon ordine, e la pulizia, perchè siano ben serviti gl'in-

fermi sì di giorno, che di notte, e perchè ognuno degl' impiegati vi faccia il suo dovere.

8. Egli dovrà ricorrere all' Ispettore tutte le volte che abbisognerà di qualche cosa straordinaria per uso di detta Casa, e così ancora allorchè si tratterà di cambiare degli utensiglj, o di farli accomodare.

9. Sarà inoltre cura del Vice-Chirurgo astante in S. Antonino d' impedire qualunque scandalo, di fare, che non vi si giuochi, che non vi si venda vino, od altro liquore fermentato, che alla fissata ora della sera la porta sia chiusa, e ne escano quelli, che non appartengono alla suddetta Casa.

10. Scoprendo in qualcheduno degli impiegati qualche grave fallo, o mancamento, ne farà subito relazione in iscritto al R. Direttore, e così pure in ogni caso che esigerà pronto provvedimento.

AR-

ARTICOLO XIII.

Dei doveri dei Chirurghi ajutanti, e praticanti dello Spedale.

1. I Chirurghi ajutanti, e praticanti avranno parimenti l' obbligo di abitare, e dormire nello Spedale, eccettuati quelli, che saranno impiegati nei Luoghi Pii di S. Antonino, e della Senaura, i quali dovranno ivi alloggiare, e pernottare.

2. La loro distribuzione sarà tale, che ogni Medico ordinario, e Chirurgo maggiore, avrà almeno un Chirurgo ajutante, ed un praticante, che lo accompagneranno nel tempo delle ordinazioni; il primo per iscrivere con chiarezza, per esteso, e senza numeri, o cifre sopra il così detto *Extractus Medicaminum* (lett. F.) i medicamenti che verranno ordinati; il secondo per segnare sopra la tavola nera (lett. N.) appesa al letto dell' ammalato il nome, ed i sintomi principali della malattia, le medicine interne col modo, e tempo di porgerle, il vitto, la bevanda, e le cose ester-

ne, come per esempio i vescicanti, cristieri, cataplasmi, salassi ec.

3. Finita la visita, o medicazione dovranno i medesimi eseguire tutto ciò, che sarà di loro appartenenza, e che si vedrà ordinato sulla tavola nera, a riserva dei fomenti, cataplasmi, cristieri, vescicanti ec., nelle crocere delle donne, le quali cose verranno loro applicate dalle rispettive Infermiere; divideranno tali incumbenze in guisa, che ciò, ch' è di maggior importanza tocchi al Chirurgo ajutante, e il rimanente al praticante.

4. Sarà proibito al Chirurgo ajutante di allontanarsi dalle sue crocere, prima che vi siano state portate le medicine, e che le abbia riscontrate, e distribuite a dovere.

5. Neppure il Chirurgo praticante potrà partire avanti di aver messo in netto sopra la detta tavola nera, non solo quanto vi ha marcato nel tempo della visita, ma ben anche il nome, e cognome dell' ammalato, il giorno dell' ingresso, e quello della malattia.

6. I medesimi saranno tenuti di trovarsi il dopo pranzo alle rispettive visite, e medicazioni, che si faranno nelle crocere del loro quartiere, prestandosi come la mattina a tutto ciò che si è detto, ed a quanto loro ulteriormente, pel buon

servizio degli ammalati ordinar potesse il Direttore, o l' Ispettore.

7. Frequenteranno tutti divisi in tre partite le medicazioni della mattina, rendendo utile la loro presenza nella maniera, che più piacerà ai rispettivi Chirurghi maggiori, coll'obbligo però ingiunto a quelli che hanno altri incarichi, di portarsi, all' ora fissata della visita medica, nelle crocere del proprio Dipartimento, benchè le dette medicazioni, che si faranno un'ora prima, non fossero ancor finite.

8. Avranno anch' essi contemporaneamente ai Medici assistenti, secondo l' istruzione de' quali in tal occasione si dovranno regolare, l' ispezione sì di giorno, che di notte, coll' avvertimento in caso di ferite, o di qualche male chirurgico interessante, di far sul momento chiamare il Vice-Chirurgo di guardia, e coll' incumbenza ulteriore a quel Chirurgo ajutante, che avrà l' ispezione di notte, di far la mattina dietro la rivista dei morti nella loro Cappella, avvisando l' Ispettore tutte le volte che i cadaveri non fossero custoditi a dovere, e colla possibile pulizia.

9. Un Chirurgo ajutante, ed un praticante copriranno il servizio della bassa chirurgìa nella Senaura, e si dirigeranno in quanto è possibile, se-

condo la presente comune istruzione, con ricorrere in caso di bisogno al Capo Chirurgo, o Vice-Chirurgo di guardia, ai quali è riservato tutto ciò che apparriene alla chirurgìa maggiore.

ARTICOLO XIV.

Delle Priore, e loro doveri.

1. TRe saranno le Priore, di mediocre età, nubili, o vedove, prudenti, imparziali, e attive, le quali dovranno invigilare sul buon servizio delle ammalate, e sui costumi delle Serventi; una per lo Spedale, l'altra per S. Cattarina alla Ruota, e la terza per la Senaura.

2. La Priora dello Spedale, che sarà subordinata all'Ispettore, ritirerà dal medesimo contro ricevuta, tutto ciò che le può occorrere tanto nelle Infermerìe dello Spedale, e di S. Antonino, quanto nelle stanze delle persone addette all'immediato servizio delle ammalate; quelle di S. Cattarina alla Ruota, e della Senaura si rivolgeranno nelle loro ordinarie e straordinarie occorrenze col solito metodo agli Economi dei medesimi Luoghi Pii, ai quali riferiranno ogni cosa, osservando nel resto, in quanto però lo permettono le loro, in diversi oggetti, differenti circostanze, la presente co-

mune istruzione, che dovrà appuntino venir eseguita dalla Priora dello Spedale, per cui fu propriamente scritta.

3. La medesima terrà un Libro, su cui registrerà tutte le Figlie da lei dipendenti, e vi farà una particolare annotazione di quelle, che cesseranno di essere nell' attual servizio, come delle altre, che ne verranno sostituite, aggiungendovi la data di giorno, mese, ed anno, sotto la quale sarà seguito tal cangiamento. Questo libro sarà essa tenuta di presentare all' Ispettore, allorchè dovrà il medesimo fare la tabella settimanale dei rispettivi pagamenti.

4. Invigilerà, che le Infermiere, e le Serventi adempiano esattamente, a norma delle rispettive loro istruzioni i proprj doveri, e che la Registratrice sia sollecita nel notare, e custodire, nella maniera altrove esposta, tutti i vestiti, od altro, che le ammalate avranno seco portato.

5. Osserverà, che la Comarina si presti a dovere nell' assistere le sue ammalate, e che la stessa ne' casi superiori alla di lei intelligenza, ed anche ove vi fosse la menoma difficoltà chiami il Vice-Chirurgo di guardia, e che non lasci morire qualche bambino senza l' acqua del S. Battesimo.

6. Sarà sollecita nel rilevare, se le Portinare

provvedano bene ai bisogni della porta d' ingresso nel quarto delle donne; se vi lascino entrare persone estere fuori del fissato tempo, o sortire figlie di servizio senza permesso, e se siano pronte, sì di giorno, che di notte, nel chiamare quelle persone, che abbisognano.

7. Apparterrà alla medesima l' assicurarsi, che la distributrice dell' olio, e pane sia esatta nella sua incumbenza, e che le figlie destinate a lavare, e pulire il peltro, e rame lo nettino bene, e lo portino al luogo della consegna al debito tempo.

8. Riferirà all' Ispettore tutti i mancamenti, e disordini, che per parte delle suddette avrà osservato, e darà al medesimo ogni mese la lista della condotta d' ognuna.

9. Sarà di sua incumbenza, nel caso di qualche interinale assenza nelle Serventi di qualsisia officio, o d' un maggior concorso d' ammalate, di far le opportune mutazioni, e di levare, con permesso del R. Direttore, dalla Vestiaria dello Spedale, o dal Lavorerio di S. Cattarina alla Ruota quelle figlie, che le potessero abbisognare, rimettendole al loro luogo finita l' urgenza.

10. Farà suonare all' ora dell' alzata da una Servente che avrà fatta la guardia notturna, il campanello

del dormitorio, ed un quarto d' ora dopo anderà essa medesima a vedere, se tutte le Serventi si siano alzate, e portate nelle loro rispettive infermerie, interrogando in tal occasione le ammalate più aggravate, come furono assistite; anzi per assicurarsi meglio del notturno servizio, dovrà essa fare nel suo quartiere di tempo in tempo qualche visita inaspettata dopo la mezza notte.

11. Nel tempo delle visite mediche, o chirurgiche, osserverà se vi siano tutte le persone ad esse destinate, e mancando qualche Medico, o Chirurgo, ne renderà subito avvisato l' Ispettore.

12. Nell' ora del pubblico ingresso farà chiudere le stanze delle frenetiche, quelle di servizio delle infermerìe, ed il dormitorio delle Serventi; si troverà costantemente nell' infermerìe girando da una nell' altra, per rilevare gli andamenti delle Serventi, per impedire tutto ciò, ch' è contro il buon ordine disciplinare, e far anche col mezzo de' Portantini, in caso di bisogno, che le persone estere, passato il solito tempo, sortano dal quartiere.

13. Osserverà che il vitto delle ammalate sia distribuito a tempo debito, e senza parzialità, e che corrisponda a quanto ha prescritto il rispettivo Medico, o Chirurgo.

14. Invigilerà particolarmente sulla pulizia di

tutto

tutto il quartiere, sulla biancherìa, se questa sia ben lavata, e se ne vengano fatti dalle infermiere gli opportuni cambj, allorchè v'è il bisogno.

15. Manderà ogni mattina, mediante una Portinara, all' Ufficio del Registratore il numero delle figlie in attual servizio, affine ne sia registrato il vitto, la nota de' letti vuoti in ciascuna infermerìa, e le cedole che riceverà dai Medici assistenti, e Vice-Chirurghi.

16. Non lascerà sortire le figlie dello Spedale, se non in numero di sei, ed accompagnate da una provetta, avvertendo di conceder alternativamente tal licenza anche alle Serventi in S. Antonino, che del pari saranno a lei subordinate, e di non permettere che restino fuori di casa dopo l' Ave Maria della sera.

17. Proibirà le unioni delle medesime, il canto ad alta voce, e tutto ciò che può disturbare le inferme; non permetterà, che in occasione di malattie scelgano il letto a loro capriccio, o che lo formino diversamente dalle altre ammalate.

18. Sarà sollecita d' invigilare, che profittino nel leggere, scrivere, e far conti, e ne' travaglj femminili a loro portata.

19. Osserverà che ripartitamente ogni settimana esse vadano alla Dottrina Cristiana, che

s' insegna in casa, e che ogni giorno qualora sia compatibile col servizio delle ammalate, sentano Messa nel loro quartiere, come pure, che la sera recitino a bassa voce nell' infermerìa la terza parte del Rosario.

ARTICOLO XV.

Dei Serventi degli ammalati in genere, e dei doveri dei Capo-Serventi.

1. SEcondo la qualità degli ammalati, e numero de' medesimi, tre o quattro saranno regolarmente i Serventi in ciascuna Infermerìa dello Spedale, e S. Antonino, due o tre pel servizio di giorno, ed uno per l' assistenza di notte. Per la Senaura al numero de' pazzi sarà proporzionato il numero de' Serventi, uno de' quali per turno avrà inoltre la guardia di notte.

2. Niuno potrà essere scelto in avvenire, che non sappia ben leggere, e scrivere, e niuno sarà di piede fermo addetto al servizio di qualche Infermerìa, anzi tutti dovranno assistere collo stesso zelo e carità, or questi, or quegli ammalati, secondo le disposizioni del R. Direttore.

3. Uno fra i detti in ciascuna Infermerìa s dello Spedale, che di S. Antonino, sarà Capo-Servente.

4. Il medesimo si troverà giornalmente in Crocera pronto ad eseguire le sue incumbenze all' ora della comune alzata; vi resterà fino ad un' ora e mezza dopo mezzo giorno, vi si restituirà alle ore tre pomeridiane, per fermarvisi sino alle nove nell' estate, e sino alle dieci nell' inverno.

5. Risponderà delle cose spettanti all'Infermerìa ricevute in consegna dall' Ispettore, per le quali dovrà dare una benevisa cauzione.

6. Terrà conto delle Bollette figlie, che seco avranno portato gl' Infermi al loro arrivo in Crocera; si troverà presente, allorchè il Registratore verrà a notare sopra le dette Bollette i panni degl'ammalati, le porterà al Vice-Registratore, affinchè questi ne formi il necessario Registro sulla Bolletta madre, e le ritirerà in seguito per appenderle ai rispettivi panni, da conservarsi, con sua responsabilità nella stanza a ciò destinata, sotto i numeri corrispondenti a quelli dei letti degli infermi medesimi.

7. Provvederà di biancheria tutti quegli ammalati, che ne avranno bisogno.

8. Sarà presente alle visite per rispondere alle ricerche del Medico, o Chirurgo curante, e per prenderne gli opportuni ordini, dell' esatta esecuzione de' quali dovrà star garante.

9. Assisterà il Chirurgo ajutante nella distribuzione delle medicine, e ne porgerà egli stesso agli ammalati più aggravati, ed ai morosi, che le ricusano.

10. Farà agli ammalati la giusta distribuzione del vitto, ajutando specialmente quelli che non sono in istato di mangiare da se soli.

11. Avviserà il Medico, o Chirurgo, allorchè a qualche infermo avanzerà della medicina del giorno antecedente.

12. Stenderà giornalmente la nota de' letti disoccupati, e la porterà di buon mattino nella Stanza di accettazione; vi porterà pure le cedole del vitto, che riceverà dal Medico assistente, o Vice-Chirurgo, e così quelle degli ammalati, che devono venir trasportati, e dei morti.

13. Quando un ammalato sarà dal Medico, o Chirurgo dimesso, gli ritornerà i suoi panni, e dopo il pranzo lo accompagnerà, prendendo seco la Bolletta figlia da passare al Vice-Registratore, alla suddetta Stanza di accettazione, perchè ne venga registrata la sua partenza, e restituito al medesimo ciò, che ivi potesse avere depositato.

14. Dopo la morte di un ammalato ne trasporterà i panni dal luogo ov' erano nella parte opposta della stessa Stanza; non li rilascerà ad alcu-

no, se non se in vista di un Decreto del Direttore, o dell'Ispettore, e ne farà ogni mese, ed anche prima, se farà bisogno, la consegna al Guardaroba, alla presenza del Registratore contro ricevuta da conservarsi dal Registratore medesimo.

15. Allorchè si trasporterà un ammalato, il Capo-Servente consegnerà al rispettivo Capo-Servente della Crocera, in cui verrà collocato l'infermo, i panni, e la Bolletta del medesimo, od altro, che aver potesse di sua ragione.

16 Ogni mese si presenterà al Registratore per ritirarne il mandato dell'olio, che dovrà custodire, rimettendolo a spese proprie, se ne verrà mancato.

17. Gli sarà proibito, sotto pena di venire scacciato, di servirsi della roba, sì degli ammalati, che dello Spedale, destinata pel servizio de' medesimi.

18. Occorrendogli olio, legna, candele ec. si dirigerà al Registratore per conseguirne il mandato da esaminarsi, e sottoscriversi dall'Ispettore.

19. Si presterà a tutto ciò che inoltre relativamente al buon servizio degli ammalati potesse venir comandato sì dal Medico, o Chirurgo, che dall' Ispettore.

20. Sarà finalmente suo dovere d' invigilare,

che i Serventi adempiano le proprie incumbenze a norma della loro istruzione, e di farne le veci nel tempo di pranzo, o di qualche altro legittimo impedimento, per cui fossero assenti.

ARTICOLO XVI.

Dei doveri dei Serventi.

1. TUtti i Serventi, sì dello Spedale, che di S. Antonino dovranno alla mattina all'ora prescritta incominciar nelle proprie infermerìe il loro travaglio, senza potersene assentare prima delle dodici ore; vi torneranno ad un'ora, e mezza dopo mezzo giorno per restarvi anch' eglino sino alle nove nel tempo di estate, e sino alle dieci nel tempo d' inverno.

2. I medesimi, giunto che sarà un ammalato lo dovranno spogliare, e se vi sarà bisogno, pettinare, pulire, e procurargli dal Capo Servente la necessaria biancherìa prima di metterlo a letto, che in tempo d'inverno saranno tenuti di riscaldare.

3. Se la malattia è grave, avviseranno subito il Medico assistente, o Vice-Chirurgo della crocera, secondo il caso, ed in loro assenza quelli d'ispezione, se poi v'è pericolo di morte, anche un Sacerdote, osservando le medesime diligenze in qualunque straordinario caso che di giorno, o di notte insorger potesse.

4.

4. Arrivato che sarà il Medico, o Chirurgo, e fatta che ne avrà la visita, adempiranno colla maggior attenzione e puntualità tutto ciò, che dai medesimi loro verrà comandato.

5. Ogni giorno alla mattina prima della visita, o medicazione apriranno secondo il bisogno le finestre delle infermerìe, e quelle dei luoghi comuni; rassetteranno tutti i letti degli ammalati, spazzeranno le crocere, e non vi lasceranno allignare immondezza alcuna.

6. Conserveranno sempre puliti i luoghi comuni, togliendone le impurità tutte le volte che vi sarà bisogno, e insegnando caritatevolmente, come abbiano a contenersi gli ammalati che vi si ritirano.

7. Vuoteranno due volte al giorno i vasi da notte, li puliranno con arena, e li risciacqueranno, e così pure le padelle, gli orcioli, le sputtacchiere, e vetri d' orina.

8. Sottoporranno agli ammalati, che senza avvedersi lasciano le feci in letto, i recentemente fissati strati, da cambiare con altri netti, tostocchè saranno immondi.

9. Porteranno gli estratti de' medicamenti, tutte le ampolle, pistoncini, od altro alla Spezierìa, e ne ritireranno a suo tempo le medicine.

10. Anderanno in cucina a prendere il necessario carbone per la stufa, la colezione, la cena, ed il pranzo degli ammalati, e consegneranno in seguito alle donne destinate al lavatojo il peltro, il rame, i cucchiaj ec., riportando il tutto nelle proprie crocere ben lavato, e pulito.

11. Porteranno al Lavandaro la biancherìa sporca, e ne ritireranno altrettanti pezzi netti dalla Vestiarìa secondo il solito metodo; vi porteranno pure i panni di quegli ammalati che sono immondi, o pidocchiosi, le quali cose tutte essi dovranno prima, e dopo far riscontrare dai loro Capo Serventi.

12. Morto che sarà un infermo, avviseranno subito i Portantini di guardia, affinchè venga immediatamente trasportato nella Cappella dei Morti nel caso che abbia soccombuto per effetto d' una ordinaria, e conosciuta malattia. Se poi potrà cader dubbio, che la sua morte sia apparente, l'ammalato non si trasporterà, se non passate alcune ore, e dopo che saranno state usate le convenienti pratiche della Medicina per richiamarlo a vita.

13. Sarà proibito ai Serventi, sotto pena di venire scacciati dallo Spedale, il domandar mancie agli ammalati, il ricevere dai medesimi carne, vino, pane, ova ec., e così pure il somministrar

agli stessi segretamente medicine, e comprar loro cose da mangiare, o da bere; anzi sarà positivo dovere dei suddetti d' invigilare, quanto è possibile, che quelli, che vengono a visitarli, non portino ai medesimi qualche cosa di simile. Sarà però permesso, previa licenza del Medico della cura, di portare ai rispettivi convalescenti qualche materia alimentaria, che esso crederà convenire.

14. Assisteranno il Capo Servente nel dar il vitto, e le medicine a quegli ammalati, che non sono in istato di prenderle da loro medesimi, vegliando che non ne venga fatto cattivo uso con danno del Luogo pio, e degli ammalati stessi.

15. Eseguiranno quanto appartiene al Capo Servente in tempo di sua assenza, e lo informeranno al suo arrivo di tutto ciò, che frattanto potesse esser seguito.

16. I Serventi, i quali avranno la guardia notturna, che incomincierà alle ore nove nella state, ed alle dieci nell' inverno, e continuerà sino a tanto che sarà finita la visita, o medicazione della mattina susseguente, si procureranno dai rispettivi Capo Serventi, o Serventi le informazioni riguardanti gli ammalati pericolosi, e la notizia di quanto avrà comandato il Medico, o Chirurgo.

17. Sarà loro principal dovere di non allontanarsi, durante il tempo di guardia, dai letti degli ammalati più aggravati, sì perchè non siano mai sprovveduti della necessaria assistenza, quanto ancora per osservare tutto ciò, che accaderà di particolare e degno d' essere riferito la mattina in seguito al Professore curante.

18. Conserveranno, allorchè il bisogno lo richiedesse, o quando saranno avvertiti, l' orina, gli sputi, le feci, e tutto ciò, che di particolare l' ammalato fosse per evacuare con tosse, o vomito.

19. Presupponendosi che i Serventi, i quali già da molti anni esercitano nello Spedale questo mestiere, conoscano l' accesso febbrile, dovranno in tempo di notte notarne l' ora, quanto abbia durato il freddo, e quanto il calore.

20. Saranno diligenti nel pulire gli ammalati, allorchè vi sarà bisogno, guardandosi dal diferire tal caritatevole assistenza sino alla mattina, e così pure nel chiamare ne' casi pericolosi le necessarie persone, come si è detto di sopra.

21. Terrannno accesa la lampada della crocera, i lumi ne' luoghi comuni, ed occorrendo di avvisare il Sacerdote, il Medico, o Chirurgo dovranno andare a levarli colla lanterna in mano ne' loro rispettivi quartieri.

22. Per quel periodo di tempo, che verrà prescritto, dovranno ogni settimana intervenire alle istruzioni, che saranno date sui doveri del loro impiego, affine di poterlo esercitare in una maniera la più utile al buon servigio degli ammalati.

23. Non permetteranno che gli ammalati gratuitamente curati siano visitati in tempo diverso dalle ore prescritte, ch' è dalle 12. alle 2. a meno che vi fosse un ordine particolare del R. Direttore.

24. I Serventi della Senaura, che nelle loro occorrenze dovranno rivolgersi col consueto metodo all' Economo di detta casa, dal quale prenderanno in consegna tutto il necessario, dovranno regolarsi presso a poco secondo la comune presente istruzione, coll' obbligo inoltre di prestarsi prontamente a ciò, che il R. Direttore troverà utile, e ben adattabile al medesimo Luogo.

ARTICOLO XVII.

Delle Serventi delle ammalate, dei loro doveri, e delle Figlie addette a diversi offizj.

1. IN ogni Infermerìa dello Spedale, e di S. Antonino cinque saranno ordinariamente le Serventi, una delle quali si chiamerà Infermiera; quattro delle medesime pel servizio di giorno, ed una per quello di notte. Vi sarà pure per tutto il quarto delle donne una Registratrice, colla sua Ajutante, una Comare parimente colla sua Ajutante, due Portinare, una Distribùtrice dell' olio, e pane, e sei figlie destinate a lavare il peltro, e rame di tutto lo Spedale.

2. In S. Cattarina alla Ruota continueranno ad esservi, oltre le Ajutanti, da levarsi secondo il bisogno dal lavorerio, dieci Serventi, ed una Infermiera, una Levatrice, una sotto Levatrice, quattro Comarine, ed una Portinara per il quarto delle gravide, partorienti, e puerpere.

3. Alla Senaura oltre un bastante numero di Serventi, che avranno cura delle pazze, vi sarà come sopra un' Infermiera, ed una Portinara.

4. Quanto fu ordinato ai Capo-Serventi, e Serventi negli articoli dei loro doveri, dovrà ad un dipresso venir eseguito dalle Infermiere, e Serventi donne nel loro dipartimento, alle quali servirà per ciò di norma la stessa Istruzione, coll' avvertenza, che alle Infermiere apparterranno inoltre le operazioni di bassa chirurgìa, che non sono di taglio.

5. Sarà positivo dovere delle Levatrici, e delle altre Figlie addette a diversi offizj, di eseguire le proprie incumbenze nella miglior maniera, di fare tutto ciò, che sarà del loro istituto, e che alle medesime verrà comandato dai Superiori.

6. Interverranno anch' esse, nel modo, che sarà prescritto, alle istruzioni indicate nel precedente articolo §. 22.

ARTICOLO XVIII.

Del Portiere di S. Corona, e suoi doveri.

1. Continuerà ad esservi un Portiere per S. Corona il quale un' ora prima della residenza dei Medici, Chirurghi, e Sacerdoti visitatori di S. Corona verrà allo Spedale per spazzare, pulire, accender fuoco al camìno nel tempo d' inverno, e preparare la Sala, e le Stanze annesse ai suddetti assegnate.

2. Troverassi presente nel tempo di tal residenza per introdurvi regolarmente i poveri, e prestarsi a tutto ciò, che dai Medici, Chirurghi, e Sacerdoti visitatori gli verrà comandato.

3. Finita la residenza, metterà ogni cosa in ordine; porterà le ricette alla Spezierìa; ne leverà le medicine, le ordinerà ne' rispettivi cassettini, e chiuderà gli armadj, passandone le chiavi all' Ispettore.

4. Inviterà i Medici, e Chirurghi di S. Corona

rona alle Sessioni, che si terranno per ordine del R. Direttore nella suddetta Sala di residenza; vi preparerà in tal occasione le necessarie cose, e durante la conferenza si presterà a quanto gli potesse venir ordinato, finita la quale sarà suo dovere di assestare il tutto, e di chiudere la porta.

5. Sarà inoltre suo dovere di eseguire quanto pel miglior servizio di S. Corona gli potesse comandare l' Ispettore.

ARTICOLO XIX.

Dei Portinari, è loro doveri.

1. CInque saranno i Portinari, due per le due porte d' ingresso nello Spedale, uno per quella di S. Antonino, un altro per S. Cattarina alla Ruota, ed il quinto per la Senaura.

2. Sarà loro comun dovere di mai assentarsi dalla porta senza permesso, ed ottenendolo, di sostituirvi abile persona, onde resti provveduto ai bisogni della medesima in qualunque tempo.

3. I Portinari dello Spedale apriranno le porte all' ora della comune alzata; vi lascieranno entrare le persone di servizio, ma non le estere, qualora il tempo dell' alzata sia a giorno non ancora spiegato, come accade nell' inverno.

4. Non lascieranno sortire gli ammalati, nè le persone, che li servono, eccettuate le ore a questi assegnate pel pranzo.

5. Osserveranno cosa si porta fuori di casa da chiunque, e segnatamente dalle persone di

basso servizio, facendo pronto rapporto all' Ispettore, qualora venisse trafugata qualche cosa.

6. All' Ave Maria della sera, passata la quale non sarà più permesso alle estere persone di entrare nello Spedale, il Portinaro della porta grande la chiuderà, aprendo la piccola contigua, che dovrà ben guardare sino all' ora della ritirata, dopo di che porterà le chiavi anche di questa nel quartiere dell' Ispettore; quello della porta del Ponte dovrà parimenti all' Ave Maria della sera chiuderla col catenaccio; non lascerà per la stessa entrare, se non le persone di casa, o di S. Antonino, le quali riportano il peltro, o il rame, che avrà servito per la cena degl' infermi ivi dimoranti, e, ritornati i Portantini dal Campo santo, la chiuderà colla chiave che sarà tenuto di portare nel quartiere dell' Ispettore, come sopra.

7. Presentandosi in tempo di notte qualche ferito, o gravemente ammalato ad alcuna delle porte dello Spedale, il rispettivo Portinaro dovrà alzarsi senza dilazione, riceverlo, e condurlo in un' infermerìa medica, o chirurgica secondo il caso, avvisando, frattanto che il Servente lo metterà a letto, il Medico, o Chirurgo d' ispezione per l' opportuno, e pronto di lui soccorso, e qualora l'ammalato ferito volesse partir subito dopo la medi-

cazione, ed il Chirurgo glielo permettesse, dovrà egli notarne il nome, cognome, e paese, rendendone la mattina dietro avvertito il Registratore per la notizia da darsi al R. Ufficio di Polizia.

8. Sarà pure suo dovere di dar pronto avviso al R. Direttore, allorchè s' annunzierà qualche persona di distinzione per vedere lo Spedale, e così pure di fargli avere con celerità le lettere di Uffizio, e d' informare l' Ispettore fedelmente di tutto ciò, che alla porta accader potesse.

9. Il Portinaro di S. Antonino non lascerà passare persona alcuna, che visitar volesse i Sifilitici; permetterà però a chiunque nelle solite ore d' ingresso di vedere gli altri ammalati ivi collocati, ma passato tal tempo, invigilerà, che non v' entrino, se non se i parenti, o gli amici di quelli di prima, o seconda classe, che avranno il libero accesso sino all' Ave Maria della sera.

10. Quelli poi di S. Cattarina alla Ruota, e della Senaura, a riserva di chi è addetto al servizio delle rispettive case, non ammetteranno persona alcuna, senza il positivo permesso del R. Direttore.

ARTICOLO XX.

Del Servo dei Medici, e Chirurghi d' ispezione, e suoi doveri.

1. VI sarà anche in avvenire un Servo nella stanza di accettazione, il quale vi si troverà la mattina un' ora prima delle visita medica, ed eccettuato il tempo del pranzo, vi starà sino all' ora della ritirata.

2. Spazzerà, e pulirà la stanza del R. Direttore, a cui nel tempo di sua residenza si presenterà giornalmente per riceverne i comandi.

3. Si presterà a tutti i bisogni delle persone d' ispezione, ed a quanto gli ordinerà l' Ispettore.

4. Inviterà i Medici, e Chirurghi dello Spedale alle Sessioni che terrà il R. Direttore, per le quali sarà egli tenuto secondo il solito di preparare nella Sala di residenza l' occorrente, e di rimetter tutto a suo luogo, finito che sarà il Congresso.

ARTICOLO XXI.

Dei Portantini, e loro doveri.

1. Continuerà il numero di otto Portantini, il servizio de' quali incomincierà all' ora della comune alzata, e toltone il tempo che loro verrà assegnato per il pranzo, durerà sino a tanto che saranno alla sera ritornati dal Campo Santo que' Portantini, che vi avranno accompagnati i morti.

2. Dovranno tutti abitare nello Spedale, ed ognuno di essi sarà obbligato prestarsi promiscuamente alle varie comuni fatiche sino alla suddetta ora di riposo.

3. Affinchè vi sia fra i medesimi anche di notte chi supplir debba alle istantanee emergenze, due degli stessi avranno ogni quarto giorno l' obbligo di disimpegnare il servizio notturno, alzandosi tutte le volte, che saranno chiamati per le occorrenze di loro appartenenza.

4. Avuto che avranno l' avviso della seguita morte di qualche ammalato, sia dello Spedale, di

S. Cattarina alla Ruota, o di S. Antonino, e del tempo, in cui potrà essere trasportato, dovranno prontamente sì di giorno, che di notte levare con decenza dalle rispettive infermerìe il cadavere, e portarlo nella Cappella de' morti con quella stessa attenzione, e colle precauzioni, che si devono avere nel trasporto degli ammalati.

5. Leveranno, e porteranno allo Spedale tutti que' poveri infermi della Città, che saranno già accettati gratuitamente, ma incapaci di venirvi da per se stessi, o di farvisi condurre, senza poter ricercare, o ricevere dai medesimi mercede, o mancia, sotto pena della dimissione.

6. Trasporteranno con amorevole carità dalla stanza di accettazione nelle varie infermerìe gli ammalati, che non vi possono andare, o vi anderebbero stentatamente, ed accompagneranno gli altri per consegnarli tutti ai rispettivi Capo Serventi, o alle Infermiere colle loro corrispondenti bollette figlie ricevute dal Vice-Registratore.

7. Leveranno dalle infermerìe, e porteranno alle rispettive abitazioni entro la Città, senza poter parimente domandare alcuna ricompensa, que' poveri convalescenti, o ammalati, che essendo dimessi come sani, o come incurabili non sono in istato di andarvi.

8. All' occorrenza avvertiranno quelle persone di Città, che si sono obbligate di ricevere qualche ammalato accettato con riserva.

9. Ogni giorno verso sera caricheranno il Carrettone de' morti, e verso un' ora di notte li trasporteranno al Campo Santo.

10. Finita l' ora d' ingresso faranno, che escano dalle Infermerìe delle donne le persone estere, ed in generale eseguiranno nel quartiere delle medesime tutte le operazioni, che superano le forze muscolari delle Figlie serventi.

11. In tempo d' inverno distribuiranno in ciascuna Infermerìa una porzione di carbonella, per riscaldare i letti degli ammalati.

12. Nei due mesi d' estate, ne' quali si danno i bagni nelle grandi vasche, si presteranno ad ogni occorrenza, e nel rimanente dell' anno, saranno obbligati di portar l' acqua per farli in quelle Infermerìe, ove verranno prescritti.

13. Finite le visite chirurgiche, raccoglieranno mattina, e sera le pezze, e fasce lorde, che infilate custodiranno nel luogo a ciò destinato per consegnarle a suo tempo alla lavanderìa, da cui le ritireranno poi per passarle al lavorerio, affinchè vengano ordinate, e di là al magazzino chirurgico.

14. Serviranno il Medico, o Chirurgo in ogni suo bisogno, allorchè farà delle sezioni de' cadaveri, o per propria istruzione, o per ordine del R. Uffizio criminale.

15. Consegneranno fuori dello Spedale all' Uffizio criminale suddetto quelle persone, che saranno dal medesimo ricercate, e che per ragione, o di malattia, o di servizio, si troveranno nello Spedale.

16. Saranno obbligati di tener pulita la stanza di accettazione colle sue annesse, la Cappella de' morti, ed il luogo della Notomìa; si presteranno ai bisogni del Magazzino chirurgico, ed a quelle perquisizioni, che il R. Direttore, o l' Ispettore crederà necessario di fare; terranno pulito il cortile, ed i portici dello Spedale; ajuteranno i Serventi in occasione, che si purgano le Infermerìe, e non ricuseranno inoltre di far tutto ciò, che loro superiormente verrà comandato.

ARTICOLO XXII.

Di diversi oggetti riguardanti il buon Regolamento dello Spedale, e de' Luoghi annessi.

1. ESsendo la nuova Farmacopea ad uso dello Spedale stata compilata coll' intervento dei Medici, e Chirurghi tanto dello Spedale, che di S. Corona, ed avendola i medesimi approvata in tutte le sue parti, non sarà loro permesso di far uso di altre medicine nuove senza la licenza del R. Direttore, ma dovranno servirsi della stessa Farmacopea, colla libertà però di aggiungere, combinare, o escludere alcuni ingredienti semplici per renderle più, o meno attive secondo le circostanze.

2. La facoltà di prescrivere i presidj chirurgici per i poveri dello Spedale non sarà concessa, che ai Chirurghi maggiori, e Vice-Chirurghi dello Spedale stesso; per S. Corona li potranno prescrivere i soli Chirurghi maggiori; le prescrizioni dei primi dovranno essere firmate anche dall'Ispet-

tore prima di farle pervenire all' artefice, e così pure dai Sacerdoti Visitatori quelle dei Chirurghi di S. Corona. Non si potrà ordinare alcun cinto senza che l'ammalato sia prima visitato personalmente, nè il Direttore firmerà tal prescrizione, senza che vi sia aggiunto dal Chirurgo l'attestato di averlo trovato ben adattato, e fatto a dovere, locchè dovrà praticarsi anche all' occasione di un semplice cambio, nel qual caso l' ammalato sarà tenuto di riportare il vecchio, quando si tratti di cinto di ferro. Occorrendo una copertura di un cinto vecchio sarà necessaria la ricetta firmata come se fosse cinto nuovo, e così pure allorchè si prescriveranno gambette, calze espulsive, e sospensorj ec. Eccettuate le istantanee, e straordinarie occorrenze, non sarà lecito di somministrare alcun presidio chirurgico, se non se a chi avrà la la fede di povertà. Presentandosi poveri allo Spedale colla detta fede nelle ore, in cui non vi è residenza, per avere qualche cinto, sospensorio ec. o per essere visitati, saranno spediti dal Vice-Chirurgo di guardia, osservando le cautele sopra esposte.

3. Ammalandosi qualcuno degli Impiegati, dovrà questi renderne subito consapevole il R. Direttore, o l' Ispettore, a cui pure farà sapere il suo ristabilimento prima di sortire di casa. Du-

rante la malattia tutti percepiranno il loro salario; ma perchè quelli addetti al servizio mercenario possano godere di questo vantaggio, dovranno farsi curare nello Spedale, entrando nella classe dei dodici soldi, che loro verranno diffalcati. Chi fra i medesimi amasse meglio di restar in casa propria perderà la metà del soldo, ma goderà l' assistenza gratuita di S. Corona.

4. I Medici soprannumerarj scaduti, e gli Assistenti passeranno alla classe de' Soprannumerarj fissi, oppure a quella di Medico ordinario negli Spedali Provinciali, e quelli ad esser Medici ordinarj dello Spedale. I Medici ordinarj poi dello Spedale saranno promossi alla classe dei Medici juniori del L. P. di S. Corona, e questi alla classe de' seniori dello stesso Istituto. I Vice-Chirurghi dello Spedale saranno promossi alla classe dei Chirurghi maggiori di S. Corona, e questi al grado di Chirurghi maggiori dello Spedale. I Chirurghi ajutanti saranno promossi all' impiego di Chirurghi degli Spedali Provinciali, purchè abbiano prestato in questo di Milano almeno un servizio di sei anni dopo d' aver ottenuta la licenza nell' Università di Pavia. Da tale impiego poi volendo potranno essere destinati per Vice-Chirurghi dello Spedale di Milano. Nessuno potrà esser ricevuto fra la

classe de' Medici assistenti, che non abbia riportata la laurea nell' Università di Pavia, ottenuta la facoltà della libera pratica, e fatta la precedente militazione nello Spedale di Pavia. Non potrà egualmente alcuno esser ricevuto al servizio chirurgico in qualità d'ajutante Chirurgo, che non abbia ottenuta la licenza nell' Università suddetta. Tanto nella scelta de' Medici, che de' Chirurghi si darà sempre la preferenza a quelli, che avranno più favorevoli testimonianze dai rispettivi Professori della Facoltà, e dal Direttorio medico-chirurgico di Pavia.

5. Le promozioni si faranno per anzianità nel caso di merito eguale. Se però alcuni fra i Medici, o Chirurghi si saranno distinti colla pubblicazione d'opere relative alla loro professione applaudite, ed utili, e se avranno mostrata una particolare diligenza, e giudizio nell' osservare le diverse malattie, nello stendere le storie, e nelle relative sezioni anatomiche, e dopo intrapresa qualche peregrinazione medica almeno per un biennio nelle più accreditate scuole di Medicina, e di Chirurgìa pratica, avranno dati saggi del frutto della loro appplicazione, il R. Direttore dovrà farne presenti le circostanze al R. I. G. di Governo perchè possa accordar ad essi quella preferenza, di cui saranno trovati meritevoli.

6. Qualora alcuno de' Professori medici dell' Università di Pavia, dopo un decennio di servizio prestato nella Cattedra, ed in quello Spedale aspirasse ad ottenere una piazza di Medico ordinario nello Spedale, o di Medico seniore di S. Corona, dovrà esser preferito ad ogn' altro ricorrente.

7. Si terranno per l' ordinario verso la fine di ciascun mese due Sessioni, ed anche più se vi sarà bisogno; nella prima interverranno i Medici ordinarj dello Spedale, i soprannumerarj che saranno in attual servizio, il Capo-Chirurgo, i Chirurghi maggiori, e l' Ispettore dello Spedale; nella seconda i Medici, e Chirurghi maggiori di Santa Corona, come pure il suddetto Ispettore. Essendo l' oggetto principale di tali Sessioni quello di combinare il buono coll' utile, ognuno dovrà in tal occasione proporre tutto ciò, che crederà a proposito, sì riguardo al miglior servizio degli ammalati, che al vantaggio del Luogo Pio; si tratterà in seguito delle epidemìe, e de' morbi regnanti, e di qualunque altra malattia singolare osservata nel mese antecedente da alcuno degli intervenienti; si dovranno consegnare al R. Direttore le proprie storie ed osservazioni, che giusta le superiori determinazioni, verranno ogni mezz' anno spedite alla Facoltà medica. Si terrà protocollo di tutto, e si

adempirà quanto intorno a ciò fu altre volte comandato.

8. Si continuerà ad accordar la vacanza di trentacinque giorni ai Medici di S. Corona, ai Medici ordinarj dello Spedale, ai soprannumerarj fissi, e così pure al Capo-Chirurgo, e Chirurghi maggiori dei due Luoghi Pii uniti; ma siccome tal condiscendenza non deve in alcuna maniera essere pregiudicevole agl' infermi, il numero de' quali per osservazione costante si suol quasi duplicare nei mesi di Luglio, Agosto, e Settembre, non si concederà ad alcuno de' medesimi in questo trimestre detta vacanza. I Medici non potranno assentarsi più di quattro per volta, tutti compresi, ed i Chirurghi non più di due, parimente tutti compresi. Per evitare le contese, che potrebbero aver luogo a motivo della rispettiva distribuzione de' tempi, si faranno due estrazioni a sorte, una per i Medici, l' altra per i Chirurghi, ai quali sarà però permesso di cambiare tra di loro, avvertendo, che quelli, che non approfitteranno del mese, che o dalla sorte, o dal cambio fatto verrà loro destinato, perderanno per quell' anno il diritto della vacanza. Desiderando qualcuno dei suddetti, od altri Medici, e Chirurghi dello Spedale, e luoghi annessi di assentar-

si per qualche particolar occorrenza dal loro servizio, dovrà domandar licenza al R. Direttore, e pagar del proprio quelle spese, che per tal mancanza lo Spedale, o il Pio Istituto di S. Corona fosse per incontrare.

9. Tre, o quattro giorni prima della scadenza di ciascun mese si dovranno presentare al R. Direttore le liste di condotta secondo il modello (lett. M.). I Medici ordinarj attesteranno dei loro Assistenti. I Chirurghi maggiori dello Spedale dei Vice-Chirurghi, i Sacerdoti visitatori dei Vice-Chirurghi di S. Corona, l' Ispettore dei Chirurghi ajutanti, e praticanti, dei Registratori, dei Serventi, dei Portinari, dei Portantini, e, sentita la Priora dello Spedale, delle Figlie serventi, e delle altre addette a diversi uffizj, il Vice-Chirurgo astante in S. Antonino di tutte le persone, che vi appartengono; e così pure gli Economi di S. Cattarina alla Ruota, e della Senaura, sentite le rispettive Priore.

PIAN-

PIANTA

DE' MEDICI, E CHIRURGHI SALARIATI.

Medici seniori di S. Corona.

Num. 6. col soldo di lir. 2500. . . . . lir. 15000.

Medici juniori di S. Corona.

Num. 6. col soldo di lir. 1800. . . . . „ 10800.

Medici ordinarj dello Spedale.

Num. 8. col soldo di lir. 1500. . . . . . . , „ 12000.

Medici soprannumerarj fissi addetti alli due Istituti.

Num. 8. col soldo di lir. 1000. . . . . „ 8000.

Medici assistenti dello Spedale.

Num. 8. col soldo di lir. 560. . . . . „ 4480.

Capo Chirurgo.

Col soldo di lir. 2500. . . . . „ 2500.

Chirurghi maggiori dello Spedale.

Num. 2. col soldo di lir. 1800. . . . . „ 3600.

Chirurghi maggiori di S. Corona.

Num. 6. col soldo di lir. 1500. . . . . „ 9000.

Vice-Chirurghi dello Spedale.

Num. 4. col soldo di lir. 1000. . . . . „ 4000.

Vice-Chirurghi di S. Corona.

Num. 12. col soldo di lir. 700. . . . . . . „ 8400.

Chirurghi ajutanti dello Spedale.

Num. 12. col soldo di lir. 560. . . . . „ 6720.

Chirurghi praticanti dello Spedale.

Num. 12. col soldo di lir. 360. . . . . „ 4320.

Totale lir. 88820.

Lettera A.

Milano adì 17

Num.

Crocera di

Classe Num.

Partito adì

Morto adì

ha pagato

Fede del

Accet.to da

Entrato

d'anni

Figlio di

Marito di

di

Parrocchia

ed ha consegnato,

cioè

Milano adì 17

Num.

Crocera di

Classe Num.

Partito adì

Morto adì

ha pagato

Fede del

Accet.to da

Entrato

d'anni

Figlio di

Marito di

di

Parrocchia

ed ha consegnato,

cioè

Lettera A.

Milano adì 17

Num.	
Crocera di	Entrata
	d'anni
Classe Num.	Figlia di
Partita adì	Moglie di
	di
Morta adì	Parrocchia
	ed ha consegnato,
ha pagato	cioè
Fede del	
Accet.ta da	

Milano adì 17.

Num.	
Crocera di	Entrata
	d'anni
Classe Num.	Figlia di
Partita adì	Moglie di
	di
Morta adì	Parrocchia
	ed ha consegnato,
ha pagato	cioè
Fede del	
Acret.ta da	

Lettera B.

17 addì

Prescrizioni del Vitto per la Infermerìa di

Numero del Letto	Vitto Ordinario				Vitto Straordinario			Articoli oltre alle Controporz.ni				Bocche
	Porzioni											
	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Minestra d'Erbe	Polente	Insalate	Pane	Vino puro	Brodo	Uova	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
&c.												
Somma												

Firma

17 addì

Prescrizioni del Vitto per gl' Infermi.

Nomenclatura delle Infermerìe	Vitto Ordinario				Vitto Straordinario			Articoli oltre alle Contraporz.ni					
	Porzioni												
	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Minestra d' Erbe	Polente	Insalate	Pane	Vino puro	Brodo	Uova	Bocche	Totalità delle Bocche
S Dionigi													
S. Giuseppe													
S. Ambrogio													
S. Lazzaro													
Colonne													
S. Camillo													
Crocerone													
S. Gaetano													
Annunziata													
Concezione													
Ferrata													
Maddalena													
Sifilitici													
Scorbutici													
Tisici													
Rognosi													
Convalescenti													
Terza Classe													
Somma													
Tignosi													
Prima Classe													
Seconda Classe													
Somma													

Firma

Lettera C.

17 addì

Prescrizioni del Vitto per le Inferme.

Nomenclatura delle Infermerie	Vitto Ordinario				Vitto Straordinario			Articoli oltre alle Controporz.ni					Totalità delle Bocche
	Porzioni												
	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Minestra d'Erbe	Polente	Insalate	Pane	Vino puro	Brodo	Uova	Bocche	
Prato													
Scalini													
Fosso													
Madonna													
S. Antonio													
S. Francesco													
Piaghe													
Sifilitiche													
Scorbutiche													
Tisiche													
Rognose													
Convalescenti													
Terza Classe													
Somma													
Prima Classe													
Seconda Classe													
Somma													

Firma

Lettera D.

Ex Cubiculo Lect.

annorum

Nosocomium petiit die

Ann 17

Cum

Dies Morbi	Symptomata	Remedia Pharmaceutica	Operationes Chirurgicæ	Diæta

Lettera E.

Extractus Medicaminum
ex Cubiculo

Lect.		Lib.	ſs.	d.

P. R. F.

Visite Mediche da farsi

il dì mese 17

Parrocchia	Contrada	Num.	Nome, e Cognome	Piano	Se siansi ordinati li SS. Sagr.ti	Natura del male se sia; o nò grave

Firma.

Porzioni del Vitto ordinario.

	Prima	Seconda	Terza	Quarta
alla mattina	Una tazza di brodo	Zuppa di pane	Zuppa di pane	Zuppa di pane
a pranzo	Panata.	Minestra di riso, Verdura accomodata, Pane per tutto il giorno once 3.	Minestra di riso, Vitello a lesso once 6., Verdura accomodata, Pane per tutto il giorno once sei, Vino per tutto il giorno once 6.	Minestra di riso, Carne once 9., Verdura accomodata, Pane per tutto il giorno once 12., Vino per tutto il giorno once 12.
alla sera	Panata	Panata	Riso	Riso

NB. I Convalescenti di Prima, e Seconda Classe avranno, oltre la comune quarta porzione Intingolo di Vitello once 6., o un Polastro, o mezzo secondo la grossezza.

Vitto straordinario.

Minestra di erbe in vece di riso, o panata; panata in vece di riso; Insalata in vece di altra Verdura; un uovo in vece di verdura; e polenta in vece di Carne.

Articoli da prescriversi dai Medici oltre le dette porzioni ne' soli casi di necessità.

= Pane = Vino = Latte = Brodo = Uova =

Rapporto degli Ammalati.

Il giorno del mese 17 si trovavano nelle Crocere assegnatemi Ammalati - . . . . N.

Da quel tempo sino ad oggi . . .
- Venuti . . . .
- Dimessi . . . .
- Trasportati . . .
- Morti . . . .
- Restano . . . .

Adì del mese 17

Firma

Lettera I.

ORARIO.

	Levata de' Serventi	Medicazione	Visita	Residenza di S.ta Corona	Colezione	Pranzo	Medicazione del dopo pranzo	Visita del dopo pranzo	Cena
	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore
Maggio, Giugno, Luglio, ed Agosto	4.	5.$\frac{1}{2}$	6.$\frac{1}{2}$	7.$\frac{1}{2}$	7.$\frac{1}{2}$	10.$\frac{1}{2}$	4.$\frac{1}{2}$	5.	6.$\frac{1}{2}$
Marzo, ed Aprile	4.$\frac{1}{2}$	6.	7.	8.	8.	11.	4.	4.$\frac{1}{2}$	6.
Settembre, ed Ottobre	5.	6.$\frac{1}{2}$	7.$\frac{1}{2}$	8.$\frac{1}{2}$	8.$\frac{1}{2}$	11.$\frac{1}{2}$	3.$\frac{1}{2}$	4.	5.$\frac{1}{2}$
Novembre, Dicembre, Gennajo, e Febbrajo	5.$\frac{1}{2}$	7.	8.	9.	9.	12.	3.	3.$\frac{1}{2}$	5.

Lettera M.

Adì 17 Nello spirante Mese i seguenti si sono condotti	Ottimamente	Bene	Mediocremente	Male
Firma				

Lettera N.

CROCERA DI S. DIONIGI.

Letto N.° 1.

Nome dell' Ammalato *Nome della Malattia*	Bevanda.	*Giorno dell' entrata* *Giorno della Malattia*
Medicina, e come debba prendersi.	Dieta.	Sintomi.

Operazioni Chirurgiche.

Medicina, e come debba prendersi.

1791.
7bre

SUPPLIMENTO

Al vegliante Piano disciplinare per lo Spedal Maggiore di Milano, e pe' suoi annessi, che con intelligenza, ed approvazione del Regio Direttorio Medico Generale in Pavia si deduce a notizia spezialmente dei Chirurghi di questo Spedale, e che si dovrà metter in corso col primo del prossimo futuro mese di Ottobre.

1. Tutti gli Ammalati di Chirurgìa sì uomini che donne saranno ripartiti egualmente in tre medicazioni tra i tre Chirurghi maggiori ora esistenti; ed in conseguenza

2. Cesserà la così detta medicazione delle donne fin ora appoggiata ad un sol Chirurgo maggiore.

3. Gli Allievi di Chirurgìa saranno pure ripartiti egualmente tra cadaun Chirurgo maggiore, cosicchè ciascuno d'essi Chirurghi maggiori avrà oltre al Vice-Chirurgo, Chirurgo Ajutante, e Praticante stabilmente fisso ed addetto alla propria medicazione, tre Ajutanti Chirurghi, ed altrettanti Praticanti delle Crocere mediche, i quali dipenderanno dagli ordini del Chirurgo maggiore.

4. Ogni medicazione avrà un piccolo magazzino Chirurgico, che sarà consegnato all' Ajutante Chirurgo fisso, il quale lo terrà provveduto dell' occorrente, valendosi anche dell' opera del Prati-

cante fisso, e da questo Magazzino si leverà tutto ciò che potrà abbisognare pel servizio chirurgico nelle Infermerìe sì chirurgiche, che mediche degli uomini, e delle donne, assegnate anche queste al rispettivo Chirurgo maggiore.

5. Cesserà perciò il bisogno di lasciar ricettare ai Chirurghi Ajutanti delle Crocere mediche, e non si valuterà che la firma del Chirurgo, o Vice-Chirurgo sì per medicinali, che per gli altri bisogni chirurgici.

6. La Guardia alla Porta d' accettazione sarà sempre coperta dal Vice-Chirurgo, dall' Ajutante Chirurgo fisso, e dal Praticante fisso di quella medicazione, a cui apparterranno in quella data giornata gli Ammalati; e poichè tre saranno le medicazioni, è evidente, che detta guardia cadrà ogni terzo giorno negli stessi tre soggetti, ai quali si aggiungerà per turno uno dei nove Chirurghi ajutanti delle Crocere mediche, il quale non solo sarà di sollievo ai due primi, ma sarà necessario per il cambio da farsi tra di loro in tempo del pranzo, e della cena, che si faranno in casa nel giorno di guardia; nè alcuno di essi potrà sortire dallo Spedale senza il permesso del Regio Direttore, o dell' Ispettore, e senz' aver sostituito un altro soggetto della stessa classe a tenore del vegliante Piano di Regolamento disciplinare.

7. Si comincerà la medicazione negli uomini, e terminata questa gli Ajutanti, e Praticanti Chirurghi delle Crocere mediche dovranno intervenire

alla visita del Medico, mentre i Chirurghi maggiori coi loro Vice-Chirurghi, Ajutanti, e Praticanti fissi proseguiranno a medicare le donne.

8. Anche la medicazione pomeridiana si farà all' ora indicata nell' Orario, alla quale dovranno intervenire tutti i Soggetti, che sono obbligati d' intervenirvi la mattina, a riserva dei Chirurghi maggiori.

9. Non essendosi trovate egualmente utili per le Crocere chirurgiche, come lo sono per le mediche, le liste, sopra le quali si notano i medicamenti, e le operazioni da eseguirsi, è necessario che ogni medicazione abbia a tal oggetto due libri in luogo di esse liste. Questi libri saranno custoditi dall' Ajutante Chirurgo fisso come quegli che deve distribuire i medicinali spediti dalla Spezierìa; che deve accompagnare il Medico, e riferirgli la qualità della malattìa, se occorra di visitare un infermo di chirurgia; e che dev' esser risponsale di tutte le operazioni di chirurgia minore prescritte dal Chirurgo maggiore, o Vice-Chirurgo. Il Praticante poi addetto alla Crocera eseguirà le operazioni minori, e tutto ciò che gli verrà ingiunto dall' Ajutante.

10. Essendo della massima importanza non solo il curare gli Ammalati, ma ben anche l' impedire che da inesperta mano vengano mal assistiti, non sarà lecito ad alcuno degli Ajutanti Chirurghi di sciringare prima che vengano giudicati capaci di tal operazione. A quest' oggetto il Chi-

rurgo maggiore Mainardi si darà la pena di esercitarne un determinato numero sopra i Cadaveri, i quali una volta ammessi dal suddetto Chirurgo, e dal Capo-Chirurgo, potranno operare quegli Ammalati, che verranno loro assegnati dal rispettivo Chirurgo maggiore, o Vice-Chirurgo. Per lo stesso fine tutti gli Ajutanti Chirurghi saranno obbligati a presentare i loro ferri detti di tasca al suddetto Chirurgo maggiore Mainardi a ciò specialmente delegato, affine di rilevare se sieno di quelle qualità, ed in quel numero, di cui ogni Chirurgo dev' essere fornito.

11. Si è estesa la provvidenza anche sopra que' Giovani Studenti, che desiderano d'esercitarsi nella Chirurgia minore; perciò dopo d'aver essi frequentate le Medicazioni Chirurgiche per quattro mesi potranno fare la petizione in iscritto; alla quale inchiesta aderendo il R. Direttore si dirigerà il Supplicante al Chirurgo maggiore Mainardi, perchè dal medesimo sia esercitato sui Cadaveri, e dippoi sui Vivi alla presenza del suddetto Chirurgo, e del Capo-Chirurgo, e trovatolo idoneo gli permetteranno di esercitare la flebotomia.

12. Tutti gli altri obblighi dei Chirurghi restano in pieno vigore, come sono esposti nel Piano Disciplinare.

Milano. Dalla Direzione dello Spedal Maggiore li 7. Settembre 1791.

DE BATTISTI REGIO DIRETTORE.